

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ASM Energia S.p.A.



PARTE GENERALE

Rev. 07 del 29.06.2021

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 06 2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

<i>Definizioni</i>	3
1. <i>Descrizione del quadro normativo</i>	4
1.1. <i>Introduzione</i>	4
1.2. <i>I reati previsti dal Decreto</i>	5
1.3. <i>Apparato sanzionatorio</i>	6
1.4. <i>Condizione esimente della responsabilità amministrativa</i>	7
1.5. <i>Reati commessi all'estero</i>	8
1.6. <i>Le “Linee Guida” di Confindustria</i>	8
2. <i>Governance e Assetto Organizzativo di ASM Energia S.p.A.</i>	10
2.1. <i>Profilo aziendale</i>	10
2.2. <i>Gli strumenti di governance di ASM Energia S.p.A.</i>	10
2.3. <i>Prestazioni di servizi svolte da altre società</i>	11
2.4. <i>Sistema di controllo interno</i>	12
3. <i>Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di ASM Energia S.p.A.</i>	14
3.1. <i>Premessa</i>	14
3.2. <i>Destinatari</i>	14
3.3. <i>Finalità del Modello</i>	14
3.4. <i>Metodologia di predisposizione del Modello di ASM Energia</i>	15
3.5. <i>Elementi essenziali del Modello</i>	16
3.6. <i>Struttura del Modello</i>	16
3.7. <i>Rapporto tra Modello e Codice Etico</i>	17
3.8. <i>Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello</i>	17
4. <i>L’Organismo di Vigilanza</i>	19
4.1. <i>Durata in carica, decadenza e revoca</i>	20
4.2. <i>Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza</i>	21
4.3. <i>Flussi di comunicazione dell’Organismo di Vigilanza</i>	24
4.4. <i>Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza</i>	24
4.5. <i>Informativa da e verso l’Organismo di Vigilanza e nei confronti dell’Organismo di Vigilanza della Controllante</i>	27
5. <i>Il sistema sanzionatorio</i>	28
5.1. <i>Principi generali</i>	28
5.2. <i>Misure nei confronti del personale dipendente non dirigente</i>	29
5.3. <i>Misure nei confronti dei lavoratori subordinati con qualifica di dirigenti</i>	31
5.4. <i>Misure nei confronti dei soggetti apicali</i>	32
5.5. <i>Misure nei confronti degli Amministratori</i>	33
5.6. <i>Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società</i>	33
5.7. <i>Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi della Legge sul whistleblowing</i>	34
5.8. <i>Misure ulteriori ai sensi della Legge sul Whistleblowing</i>	34
6. <i>Il piano di formazione e comunicazione</i>	35

Definizioni

Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la Legge 146/2006 che all’art. 10 ne richiama l’applicazione.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (o anche “Modello Organizzativo”)

Complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo.

Destinatari

Soggetti a cui è rivolto il presente Modello Organizzativo e, a vario titolo, tenuti alla sua osservanza.

Dipendenti

I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con ASM Energia S.p.A.

Consulenti

Coloro che agiscono in nome e/o per conto di ASM Energia SpA sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione.

CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato.

Ente

Persona giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica. Nel presente Modello Organizzativo: ASM Energia SpA.

Attività/processi sensibili

Attività/processi nel cui ambito è applicabile il rischio di commissione dei Reati previsti dal D.lgs 231/01.

Reati

Reati che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa dell’Ente.

Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV)

Organismo dell’Ente preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del presente modello organizzativo ed al relativo aggiornamento, di cui all’articolo 6 (1° comma, lettera b) del D.Lgs. 231/01.

Sistema Sanzionatorio

Insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano i Principi di Comportamento e gli standard di controllo contenuti nel Modello Organizzativo.

Soggetti Apicali

Amministratore Delegato ed altri soggetti che, di fatto, esercitano la gestione dell’ente.

1. Descrizione del quadro normativo

1.1. Introduzione

Il D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o, anche solo il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. n. 231/2001, commessi, *nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso*, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “*soggetti apicali*”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “*soggetti sottoposti*”). Al contrario, la sussistenza di un vantaggio esclusivo da parte di colui il quale commette il reato esclude la responsabilità della Società, la quale si viene in questo modo a trovare in una situazione di assoluta e manifesta estraneità rispetto al reato commesso.

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. n. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “*colpa di organizzazione*”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge, e non annulla, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte al giudice penale.

La responsabilità dell’impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 231/01), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

1.2. I reati previsti dal Decreto

I reati dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, rimandando all'ALLEGATO 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia:

1	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24)
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)
3	Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter)
4	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)
5	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)
6	Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1)
7	Reati societari (Art. 25-ter)
8	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater)
9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater 1)
10	Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)
11	Abusi di mercato (Art. 25-sexies)
12	Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies)
13	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)
14	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies)
15	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)
16	Reati ambientali (Art. 25-undecies)
17	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)
18	Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)
19	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 24-quaterdecies)
20	Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)
21	Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)
22	Reati transnazionali (L. 146/2006)

1.3. Apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio definito dal D.Lgs. n. 231/2001 a fronte del compimento dei reati sopra elencati prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede inoltre che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15) nominato per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito dipendente da reato e vi sono fondati motivi e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche essere applicate su richiesta del Pubblico Ministero in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Con la sentenza di condanna viene obbligatoriamente applicata l'ulteriore sanzione della confisca del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19).

Infine, l'applicazione di una sanzione interdittiva può comportare la pubblicazione della sentenza di condanna, una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza (art. 18).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che, in presenza di una sanzione interdittiva a spese dell'ente, venga sempre disposta con la sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato nonché la pubblicazione della sentenza di condanna.

1.4. Condizione esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che la Società non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza di seguito anche "OdV");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dunque, consente alla Società di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo della Società, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

1.5. Reati commessi all'estero

In forza dell'articolo 4 del Decreto, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione di taluni reati al di fuori dei confini nazionali. In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondano anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- ha la sede principale in Italia, ossia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato entro la cui giurisdizione è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

1.6. Le "Linee Guida" di Confindustria

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4

dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state recentemente aggiornate da Confindustria a marzo 2014 ed approvate dal Ministero di Giustizia in data 21 luglio 2014.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. n. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico o di comportamento;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, adeguati limiti di spesa;
- sistemi di controllo integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza, adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, quali:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

2. Governance e Assetto Organizzativo di ASM Energia S.p.A.

2.1. Profilo aziendale

Nata nel 2002 da un'operazione straordinaria di conferimento d'azienda da parte della conferente ASM Vigevano e Lomellina S.p.A., ASM Energia S.p.A. (di seguito anche "ASM Energia" o la "Società") è, ad oggi, posseduta al 55% da ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. ed al 45% dal Gruppo A2A, il quale ha acquistato le quote della medesima attraverso la controllata A2A Energia.

La Società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte di A2A S.p.A, nonché al controllo della medesima per il tramite della propria controllata A2A Energia S.p.A., in forza dei patti parasociali sottoscritti in data 19.12.2019 e delle disposizioni statutarie.

ASM Energia opera nel settore della vendita di energia elettrica e gas e gestisce:

- vendita di gas naturale;
- gestione amministrativa delle utenze, fatturazione, riscossione ed altre attività di sportello;
- informazioni sull'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica nonché in materia di risparmio energetico;
- progettazione e gestione dei servizi post-contatore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti domestici, servizi assicurativi;
- progettazione, realizzazione sfruttamento e sviluppo, anche per terzi, di sistemi informatici per la gestione dei clienti;
- consulenza tecnico-commerciale per la ricerca di approvvigionamento e per la vendita di gas naturale, l'energia termica ed elettrica;
- gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica, gestione delle utenze e sviluppo servizi integrati.

2.2. Gli strumenti di governance di ASM Energia S.p.A.

Gli strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società, sviluppati internamente o a livello di Gruppo, possono essere così riassunti:

- **Statuto** - in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- **Sistema delle deleghe e delle procure** - che stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la Società e, attraverso il sistema di deleghe, le responsabilità per quanto concerne gli aspetti in tema di qualità ambiente e sicurezza.

L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della Struttura organizzativa.

- **Codice Civile - Direzione e Coordinamento** - ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del c.c. la Società, nel rispetto del principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale, è sottoposta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di A2A S.p.A., in forza dei patti parasociali e delle disposizioni statutarie.
- **Contratti di servizio** - che regolano formalmente le prestazioni di servizi rese da altre società del Gruppo, al fine di assicurare trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi.
- **Sistema di Procedure, Policy, Linee Guida** - ASM Energia è dotata di un sistema normativo interno volto a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società.
- **Codice Etico** - esprime i principi etici e di deontologia che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi sociali. Tale Codice Etico esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e richiama espressamente il Modello come strumento utile per operare nel rispetto delle normative.

2.3. Prestazioni di servizi svolte da altre società

Nel rispetto del principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale, ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. esercita in favore di ASM Energia una serie di attività finalizzate a valorizzare le possibili sinergie tra le varie entità legali.

In aggiunta ASM Energia riceve ulteriori servizi dal Gruppo di appartenenza del socio A2A Energia.

La disciplina dell'erogazione di tali servizi è contenuta in appositi contratti di servizio in forma scritta, che prevedono ruoli, responsabilità e tempistiche riguardanti la gestione delle attività in oggetto, nonché le caratteristiche essenziali dei servizi e i criteri in base ai quali l'entità che presta i servizi addebita alla Società i costi e gli oneri sostenuti per l'espletamento dei medesimi. Da ultimo, tali contratti includono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte delle Società affidatarie.

I contratti di servizio vengono comunicati all'Organismo di Vigilanza alla sottoscrizione o ad ogni successiva modifica.

La prestazione dei servizi deve essere improntata alle seguenti regole:

- le società eroganti i servizi sono tenute a prestare i medesimi secondo la migliore diligenza professionale, in conformità alle disposizioni normative vigenti;
- l'obbligo da parte di ASM Energia Spa di concedere alle società eroganti i servizi, a richiesta di queste ultime, accesso a tutti i dati e informazioni che le stesse dovessero ritenere necessari o utili per lo svolgimento dei servizi;

- l'obbligo da parte di ASM Energia Spa di prestare tutta la collaborazione necessaria al fine del tempestivo adempimento di ogni obbligo di legge.

L'accordo di outsourcing deve prevedere il diritto da parte di ASM Energia Spa (società beneficiaria del servizio) di chiedere in ogni momento alle società eroganti i servizi informazioni ed aggiornamenti, nonché le risultanze delle attività svolte e di verificare le procedure adottate per l'esecuzione degli incarichi.

2.4. Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società si sostanzia nell'insieme di strumenti, strutture organizzative e procedure aziendali volti a contribuire, attraverso un processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi nell'ambito della Società a una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione e al conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza di processi e operazioni aziendali (amministrativi, commerciali, ecc.);
- qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività aziendali e del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

Tale sistema di controllo e gestione dei rischi è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati dalla Società e tiene conto dei modelli di riferimento e delle best practice esistenti in materia.

L'attuale sistema di controllo interno di ASM Energia è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- *“ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua”*: ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione sulla quale le funzioni aziendali preposte possono procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- *“nessuno può gestire in autonomia un intero processo”*: il sistema di controllo operante in azienda deve garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione, deve avvenire sotto la responsabilità di una persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione stessa. Inoltre, il sistema prevede che: (i) a nessuno siano attribuiti poteri illimitati; (ii) i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; (iii) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;

- “*documentazione dei controlli*”: l’effettuazione dei controlli, anche di supervisione, effettuati in coerenza con le responsabilità assegnate, deve essere documentata.

In particolare, il sistema di controllo interno di ASM Energia si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);
- il sistema di deleghe e procure;
- il sistema normativo aziendale, costituito dalle procedure, dalle disposizioni organizzative e dalle istruzioni operative che identificano le attività di controllo e monitoraggio a presidio delle attività a rischio, con ulteriore indicazione delle modalità di tracciabilità di tali controlli;
- i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business.

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di ASM Energia S.p.A.

3.1. Premessa

Sebbene l'adozione del “Modello 231” sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, la Società, con delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 2007, ha deciso di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di nominare un Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sull'effettiva nonché efficace applicazione del Modello 231 stesso.

A seguito della prima adozione del documento, ASM Energia ha costantemente aggiornato il presente Modello alla luce delle variazioni organizzative e operative susseguitesi nel corso del tempo, nonché in ottemperanza alle nuove previsioni legislative introdotte da Decreto.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione di ASM Energia, con delibera di approvazione del [*], ha adottato la presente versione del “Modello di organizzazione, gestione e controllo”.

3.2. Destinatari

Si considerano soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello, ai sensi del Decreto e nell'ambito delle rispettive competenze, i componenti degli organi sociali, il management e i dipendenti di ASM Energia, nonché tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società (di seguito, i “Destinatari”).

3.3. Finalità del Modello

ASM Energia S.p.A., è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti ed è, altresì consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri dipendenti e di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società, sottoposti a direzione o vigilanza da parte della stessa.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati ASM Energia ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto, implementando un programma di *compliance* volto a garantire la piena rispondenza dei principi comportamentali e degli strumenti organizzativi, di gestione e controllo adottati dalla Società alle finalità previste dal Decreto.

ASM Energia intende affermare e diffondere una cultura di impresa improntata:

- alla *legalità*, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Società;

- al *controllo*, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che danno vita al Modello che la Società, alla luce delle considerazioni che precedono, ha predisposto e adottato.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende pertanto perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, alla trasparenza e alla tracciabilità delle attività aziendali nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte di ASM Energia di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- realizzare un'equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e a una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

3.4. Metodologia di predisposizione del Modello di ASM Energia

Il Modello di ASM Energia è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

In particolare, l'aggiornamento del Modello si è basato su un'attività di *risk self assessment* articolata nelle fasi di seguito descritte:

- esame preliminare del contesto aziendale attraverso un'analisi della documentazione relativa alla struttura organizzativa e operativa della Società, nonché dei ruoli e delle responsabilità assegnate, così come definiti all'interno dell'organigramma;
- individuazione delle prassi, dei processi aziendali e delle attività sensibili alla commissione dei reati operata tramite interviste con il *management*, nonché rilevazione, analisi e valutazione dell'adeguatezza dei controlli aziendali esistenti;
- identificazione dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno e definizione di uno specifico piano di attuazione di tali aspetti;

- adeguamento del sistema di controllo interno, finalizzato alla riduzione dei rischi identificati, tramite l’attuazione del piano di implementazione definito.

Scopo ultimo delle attività sopra descritte è stato quello di aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 di ASM Energia, articolato in tutte le sue componenti e che tenga conto delle *best practice* di riferimento, personalizzato alla realtà aziendale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.

3.5. Elementi essenziali del Modello

Gli elementi fondamentali sviluppati da ASM Energia nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- l’individuazione delle attività aziendali nel cui ambito è ipotizzabile la commissione di reati presupposto della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, svolta mediante la mappatura delle attività cosiddette “attività sensibili” (ai sensi del D. Lgs), con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea teorica, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto;
- la previsione di specifici presidi di controllo (come esplicitati nelle successive Parti Speciali del presente Modello e nel sistema procedurale aziendale) relativi alle aree di attività / processi ritenuti a potenziale rischio di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni puntuali sul sistema dei controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire;
- l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- l’adozione di un sistema sanzionatorio (come esplicitato nella specifica Sezione della Parte Generale del presente Modello) volto a garantire l’efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- lo svolgimento di un’attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello (come meglio declinata nella Sezione dedicata della presente Parte Generale).”

3.6. Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società è strutturato:

- (i) nella *Parte Generale*, che descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato volto a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- (ii) nelle *Parti Speciali*, volte a integrare il contenuto della Parte Generale con una descrizione relativa:

- alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto e ritenute rilevanti per la Società;
- alla previsione di principi generali di condotta e comportamento;
- ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reato di cui al punto precedente, presenti nella realtà aziendale e ai correlati presidi di controllo.

È infine da ritenersi parte integrante del Modello il Codice Etico della Società, come meglio specificato nel paragrafo seguente.

3.7. Rapporto tra Modello e Codice Etico

A integrazione degli strumenti di controllo previsti nell'ambito del citato D.Lgs. 231/2001, la Società ha adottato un proprio Codice Etico, espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli *stakeholder* (es. dipendenti, clienti, consulenti, fornitori) della Società.

Il Codice Etico di ASM Energia S.p.A. ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato *standard* di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi dell'azienda o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Società intende mantenere e promuovere.

Il Codice Etico, pertanto, recepisce e formalizza i principi, i valori etico-sociali e le linee guida di comportamento che la Società riconosce come propri e dei quali si esige l'osservanza da parte sia dei propri organi sociali e dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con esso rapporti.

Il Modello presuppone il rispetto del Codice Etico, formando con esso un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello.

3.8. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete altresì al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Compete all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa l'opportunità o la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti

conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa (ad es., a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda);
- modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per la Società (ad es., introduzione di nuove tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto);
- valutazioni di inadeguatezza all'esito dei controlli eseguiti.

A tal fine, sono considerate modifiche meramente formali gli aggiornamenti di disposizioni normative già rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e la modifica della denominazione delle Strutture Organizzative interne e dei processi aziendali.

Le procedure operative eventualmente adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle Strutture Organizzative aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le Strutture Organizzative aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato degli aggiornamenti del Modello e dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.

4. L'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e il funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati. Pertanto l'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con l'Organo stesso e con i singoli responsabili delle Strutture Organizzative aziendali.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. n. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di ASM Energia nomina l'Organismo di Vigilanza sulla base delle proprie valutazioni. Ugualmente, l'eventuale sostituzione e revoca dell'OdV vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, in ossequio a quanto richiesto dal D. Lgs. 231/2001 e delle Linee Guida di Confindustria, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti di:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dal posizionamento all'interno della struttura organizzativa come unità di staff ed in una posizione più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.
- Professionalità: l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Qualora per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza fossero necessarie particolari specializzazioni, è facoltà dell'OdV di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni.
- Continuità d'azione: inteso come svolgimento in modo continuativo dell'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello senza peraltro essere adibito a mansioni operative che possano in qualche misura contaminare la visione dell'azienda.
- Onorabilità e assenza di conflitti d'interesse: assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti¹ della Società e professionisti esterni. Nell'esercizio delle loro funzioni i membri dell'OdV non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale. In tale ipotesi essi sono tenuti a informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.

I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela con i Consiglieri di Amministrazione

¹ Dipendente non con ruoli operativi.

4.1. Durata in carica, decadenza e revoca

I membri dell'Organismo di Vigilanza rimarranno in ogni caso in carica fino a quando il Consiglio di Amministrazione non avrà provveduto, con specifica delibera, alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e se nominato decade, colui il quale si trovi in una delle seguenti situazioni:

- relazione di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado, di convivenza in *more uxorio*, o rapporti di persone che rientrano nella sfera affettiva, con: (a) componenti dell'Organo Amministrativo; (b) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua Struttura Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (c) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, esponenti della Società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- conflitto di interessi, anche potenziali, con la Società o con le società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove uno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un componente, questi dovrà darne notizia immediata agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di Vigilanza comunica la notizia al Consiglio di Amministrazione, affinché quest'ultimo proceda con la sostituzione.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare con delibera consiliare i componenti dell'Organismo unicamente per giusta causa, nonché provvedere, con atto motivato, alla sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo e alla nomina di un *interim* o alla revoca dei poteri.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- un provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n.231/2001;
- una condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto.

Al venir meno di un componente dell'Organismo di Vigilanza, per revoca o recesso, è rimandata al Consiglio di Amministrazione la valutazione in merito all'effettuazione di una nuova nomina o alla conferma della composizione rimanente dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza definisce, in piena autonomia, le regole per il proprio funzionamento nel "Regolamento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza", trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

4.2. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sulla validità e adeguatezza del Modello, ossia sulla sua concreta capacità di prevenire i comportamenti sanzionati dal Decreto;
- vigilare sull'attuazione del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione della Società l'opportunità di aggiornare il Modello, in relazione a significative violazioni al Modello stesso che dimostrino la sua inefficacia alla prevenzione dei reati, mutamenti organizzativi interi o del contesto esterno che incidano sulle aree sensibili, revisione del corpo normativo;
- collaborare con gli Organismi di Vigilanza della società controllante e delle altre società appartenenti al Gruppo ai fini di sfruttare opportune sinergie per la prevenzione dei reati nell'ambito del Gruppo e per l'accrescimento reciproco delle conoscenze e delle competenze.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le Strutture Organizzative aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a potenziale rischio di reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica e numero di fax), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello potendo accedere a tutta la documentazione e alle informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società, ove presente, per le attività di monitoraggio, nonché del Datore di Lavoro e della struttura da questi coordinata per i temi di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, o di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche (ad es. in ambito ambientale). Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi del supporto di Strutture Organizzative della Capogruppo con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo;
- svolgere o provvedere a far eseguire accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sull'attività svolta e proporre alla Struttura

Organizzativa preposta all'adozione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale della Società l'eventuale prescrizione dei provvedimenti di cui al presente Modello;

- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello da parte degli Amministratori della Società ovvero di figure apicali della stessa;
- segnalare immediatamente al Collegio Sindacale, ove presente, eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o di uno o più Amministratori, laddove fondate.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni intese a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Strutture Organizzative aziendali;
- accedere, anche senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale ritenuto rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D. Lgs. n. 231/2001;
- disporre che i Destinatari del Modello forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte della Società;
- compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare se integrino violazioni del Codice Etico e/o del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte, alla Struttura Organizzativa competente o al Consiglio di Amministrazione a seconda del ruolo aziendale dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dell'autore stesso;
- ottenere l'informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dalla Società per accertate violazioni del Codice Etico e/o del Modello, e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione della Società assegna con comunicazione scritta all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale sulla base di una proposta proveniente dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il *budget*, dovrà essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

4.3. Flussi di comunicazione dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza secondo le seguenti modalità:

- tempestivamente, nei confronti dell'Organo Amministrativo, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai terzi rispetto al contenuto del Modello, ferma restando la facoltà dell'Organo Amministrativo di richiedere informazioni o chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni;
- annualmente, nei confronti dell'Organo Amministrativo, attraverso una relazione scritta nella quale siano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo nel periodo di riferimento, le criticità rilevate e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per assicurare l'implementazione operativa del Modello;
- tempestivamente, nei confronti del Collegio Sindacale, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti dell'Organo Amministrativo, ferma restando la facoltà del Collegio Sindacale di richiedere informazioni o chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione di tali Organi Sociali per questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche. Il rigetto o la non approvazione delle proposte dell'Organismo di Vigilanza deve essere motivato per iscritto.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

4.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. n. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte dei Destinatari del Modello, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni/ Funzioni (c.d. flussi informativi, laddove implementati), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;

- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, preventivamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni;
- ad evento, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello e/o del Codice Etico nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni).

A tale ultimo riguardo, i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello e/o del Codice Etico, nonché specifiche fattispecie di reato.

A tal fine sono istituiti canali dedicati di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza che consistono in un indirizzo di posta elettronica (odv@asmenergia.com) e in un indirizzo di posta:

Organismo di Vigilanza di ASM Energia S.p.A.

Viale Petrarca 68

27029, Vigevano

resi noti ai destinatari del Modello e ai quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni, anche ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001 (c.d. "whistleblowing"), e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

Viene assicurata la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge. Inoltre, la Società vieta azioni ritorsive (sanzioni disciplinari, demansionamento, sospensione, licenziamento) e qualsivoglia tipo di discriminazione in ambito lavorativo nei confronti di eventuale personale della Società che abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o situazioni relative al rispetto del Codice Etico, del Modello, delle procedure aziendali o comunque delle normative di legge.

Le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante, per ottenere maggiori informazioni, sia il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate, ovvero di evidente contenuto diffamatorio o calunnioso. Una volta accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo:

- per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto alla Struttura Organizzativa competente per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società, ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico, ritenute fondate, da parte di figure apicali della Società, ne dà immediata comunicazione all'Amministratore Delegato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.

All'Organismo di Vigilanza compete la verifica puntuale delle notizie trasmesse; in caso di mancato rispetto delle regole del Modello, una volta verificata la fondatezza, deve riferire per iscritto al Consiglio di Amministrazione il quale, a sua volta, entro 60 giorni, deve comunicare all'Organismo di Vigilanza.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. n. 231/2001;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, nonché modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
- gli esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- le notizie concernenti:
 - eventuali segnalazioni di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori della Società, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società;
 - eventuali variazioni nei ruoli e nelle responsabilità nell'ambito dei sistemi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (quali nomina a Datore di Lavoro, delega di funzione ex art. 16 D.Lgs. n. 81/2008, nomina a RSPP) e ambientale (quali procure in materia ambientale).

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza e allo stesso pervenute nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio, nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali.

4.5. Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza e nei confronti dell'Organismo di Vigilanza della Controllante

L'Organismo di Vigilanza collabora con l'Organismo di Vigilanza della Controllante garantendo un adeguato canale di comunicazione.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di ASM Energia deve informare l'Organismo di Vigilanza della Controllante in ordine ai fatti rilevati, alle violazioni compiute da eventuali dipendenti del Gruppo distaccati presso la Società, alle sanzioni disciplinari e agli adeguamenti del proprio Modello e al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza della Controllante.

L'Organismo di Vigilanza di ASM Energia, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni, potrà trasmettere, per conoscenza, all'OdV della Controllante le relazioni periodiche predisposte per l'Organo Amministrativo di riferimento e relative alle attività svolte.

Nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento, l'Organismo della Controllante coordina le attività degli Organismi di Vigilanza delle società controllate, ai fini della realizzazione di un coerente sistema di controlli. Tale coordinamento prevede, tra l'altro, la possibilità per l'OdV della Capogruppo di organizzare riunioni congiunte ("Conferenza") tra i Presidenti degli Organismi delle diverse società aventi ad oggetto:

- gli argomenti propri della vigilanza nel contesto dei Modelli;
- gli aggiornamenti normativi;
- la costante verifica della completezza della individuazione delle attività sensibili, spesso trasversali all'interno del Gruppo;
- l'utilizzo di strumenti di controllo unitari idonei alla rilevazione di eventuali criticità e l'analisi di eventuali fattori problematici eventualmente emersi dall'operatività.

Eventuali interventi correttivi sul Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 della Società, conseguenti ai controlli effettuati, sono di esclusiva competenza di ASM Energia stessa.

5. Il sistema sanzionatorio

5.1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza esimente del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Costituisce, altresì, violazione del Modello - e presupposto di applicazione di sanzioni - il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante previsti dalla Legge sul *whistleblowing* a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, nonché il compimento di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino infondate.

Le sanzioni contemplate per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel Codice Etico.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari dovrà essere ispirata al principio di proporzionalità e gradualità; in particolare, nell'individuazione della sanzione correlata si terrà conto degli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta rilevante.

In particolare, sotto il profilo oggettivo ed in termini di gradualità, si terrà conto delle:

- violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno integrato un fatto di rilievo penale.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità in relazione alle circostanze in cui è stato commesso il fatto ed ai seguenti aspetti soggettivi:

- commissione di più violazioni con la medesima condotta;
- recidiva del soggetto agente;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto cui è riferibile la condotta contestata

- condivisione di responsabilità con altri soggetti concorrenti nella violazione della procedura.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli Organi Societari competenti.

5.2. Misure nei confronti del personale dipendente non dirigente

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

La violazione delle norme di condotta e delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile come illecito disciplinare, costituisce violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile, che a titolo esemplificativo, sono di seguito riportate:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa in misura non eccedente le 3 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi;
- licenziamento disciplinare.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
 - violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;

- incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
 - adottati, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Società nei confronti del dipendente stesso;
 - adottati, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile.

I principi di correlazione e proporzionalità, tra la violazione commessa e la sanzione irrogata, sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo, in relazione all'applicazione dei provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale, della previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che sia trascorso il termine minimo previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, dalla contestazione per iscritto dell'addebito;
- l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsto dal CCNL dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, le giustificazioni si intenderanno accolte.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

È inoltre fatta salva facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

5.3. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati con qualifica di dirigenti

Le eventuali violazioni da parte di dirigenti delle previsioni del presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello sono di seguito dettagliate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcune fattispecie di condotta rilevante:

- mancato rispetto dei principi e dei protocolli indicati nel Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli aziendali, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali ovvero impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione;
- violazioni delle disposizioni relative ai poteri di firma e alle responsabilità organizzative, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi indicati nel Modello;
- violazione dell'obbligo di informativa, all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico, circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri Destinatari del presente Sistema Disciplinare o di cui comunque si abbia prova diretta e certa;

- se di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai protocolli aziendali relativi ad aree sensibili.

In caso di violazione delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si applicano le sanzioni previste dal vigente CCNL di riferimento, in base al giudizio di gravità dell'infrazione e di adeguatezza della sanzione.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c.

In particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello che non abbiano comportato o abbiano comportato modesta esposizione a rischio, il dirigente incorre nel richiamo scritto o nella sanzione pecuniaria prevista dal CCNL di riferimento;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento che ha comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio, il dirigente incorre nella sanzione della revoca, totale o parziale, di procure oppure nel licenziamento con preavviso;
- in caso di violazioni del Modello che abbiano integrato un fatto di rilievo penale o violazioni che siano di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia, non consentendone neanche una provvisoria prosecuzione, oppure comportino la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto e/o la commissione di uno dei reati presupposto, il dirigente incorre nella sanzione del licenziamento senza preavviso.

5.4. Misure nei confronti dei soggetti apicali

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti, gravante sui soggetti apicali, comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono costituire presupposto per l'applicazione delle sanzioni le seguenti fattispecie di condotte:

- mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli aziendali ovvero impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;

- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, alle responsabilità organizzative, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- violazione dell'obbligo di informativa, all'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale Soggetto sovra ordinato, circa comportamenti diretti alla commissione di un reato o di un illecito amministrativo ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

5.5. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune e adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, ove presente, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali, a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

5.6. Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società

La violazione da parte di *partner* commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della Società.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà della Società di risolvere il contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

5.7. Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi della Legge sul *whistleblowing*

Al fine di garantire l'efficacia del sistema di gestione delle segnalazioni in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge sul *whistleblowing*, la Società vieta qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata dal segnalante in buona fede e si impegna a garantire la tutela dei segnalanti contro i suddetti atti.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni in buona fede può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

In caso di controversie legate all'erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al Datore di Lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

L'uso illegittimo del sistema disciplinare può comportare l'applicazione di provvedimenti nei confronti dell'autore dell'abuso.

5.8. Misure ulteriori ai sensi della Legge sul Whistleblowing

Ai sensi della Legge n. 179/2017, la tutela del segnalante sopra descritta non è garantita nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate. In tale circostanza, il segnalante può incorrere in provvedimenti disciplinari.

6. Il piano di formazione e comunicazione

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello.

La formazione e la comunicazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello e del Codice Etico che l'azienda ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, a osservare e ad attuare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

A tale fine le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, la Società si impegna a effettuare le seguenti attività di comunicazione:

- in fase di assunzione, la Società promuove nei confronti dei neo assunti l'informativa relativa al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e al Codice Etico, consegnando una copia di entrambi i documenti il primo giorno di lavoro;
- affissione nella bacheca aziendale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di copia del Codice Etico, al fine di garantirne la più ampia diffusione a tutti i dipendenti.

L'attività di formazione coinvolge nel tempo tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello.

I corsi sono a carattere obbligatorio e la Società provvede a tracciare e registrare l'avvenuta partecipazione ai corsi formativi da parte del personale. La documentazione relativa alle attività di formazione sarà conservata a cura della Società e disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di qualunque soggetto sia legittimato a prenderne visione.

La Società, inoltre, promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico e del Modello anche tra i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori ai quali vengono resi disponibili entrambi i documenti nelle modalità ritenute più opportune, ad esempio tramite pubblicazione dei medesimi sul sito Internet aziendale.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ASM Energia S.p.A.



PARTI SPECIALI

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Prefazione

Nel presente Modello si distinguono una “Parte Generale” – attinente all’organizzazione societaria nel suo complesso, al progetto per la realizzazione del Modello, all’Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare, alle modalità di formazione e di comunicazione – e le “Parti Speciali”, che riguardano l’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale” con riferimento alle famiglie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Nello specifico, ciascuna Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- identificare, nell’ambito di ciascuna delle famiglie di reato considerate applicabili, le fattispecie di reato potenzialmente rilevanti per la Società, in coerenza con quanto emerso all’esito delle attività di predisposizione del Modello e successivi aggiornamenti;
- descrivere le attività sensibili nel cui ambito è stato riscontrato il rischio potenziale di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 ritenuti rilevanti per la Società;
- esplicitare i principi comportamentali e i protocolli specifici di prevenzione diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire, indicando quindi le regole che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

Gli strumenti di controllo individuati sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) e in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza. Essi vanno, inoltre, messi in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle procedure aziendali e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella “Parte Generale” e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti, la Società reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio in precedenza descritto.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ASM Energia S.p.A.



PARTE SPECIALE A

**Reati nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione**

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ	3
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001	4
2.1 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE, DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO E DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ...	6
3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	8
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	11
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	14
5.1 <i>STANDARD</i> DI CONTROLLO GENERALI.....	14
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO	14
5.3 <i>STANDARD</i> DI CONTROLLO SPECIFICI	15

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da ASM Energia S.p.A. (di seguito "ASM Energia" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode nelle pubbliche forniture*) e 25 (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*) del D.Lgs.231/2001, ritenuti applicabili alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto:

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.): il delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.): la fattispecie di delitto si realizza qualora la società - tramite chiunque (anche un soggetto esterno alla società stessa) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; si ricade, invece, nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis c.p.

Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggiri impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

La L. 3/2019 ha ulteriormente inasprito la sanzione per il reato in esame qualora a commetterlo sia un pubblico ufficiale ovvero un incaricato di pubblico servizio con abuso dei propri poteri e qualità.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali

relativi ad un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, con qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che sono rese note), ottenga che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Peculato (art. 314 c.p.): tale fattispecie si realizza quanto il pubblico ufficiale / l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.): tale fattispecie di reato si realizza quando il pubblico ufficiale / l'incaricato di pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Concussione (art. 317 c.p.): tale fattispecie si realizza quando "il pubblico ufficiale / l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità".

La differenza tra la concussione e la corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): il reato si configura qualora i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): il reato si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. In tali casi è punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): il reato estende le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. anche nei casi in cui il fatto sia commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): il reato estende le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 391 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Il reato in oggetto si configura anche nel caso in cui l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.): tale fattispecie si realizza quanto il pubblico ufficiale / l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui un qualunque soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Risulta ulteriormente sanzionato chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

2.1 Nozione di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio e di Pubblica Amministrazione

Di seguito si riportano le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona Incaricata di Pubblico Servizio così come definite dal Codice Penale e la definizione di Pubblica Amministrazione così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004.

Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla

manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Persona Incaricata di un Pubblico Servizio (art. 358 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Pubblica Amministrazione (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004)

La nozione di pubblica amministrazione (...) sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione.

Qualificabilità dei soggetti riconducibili a ASM Energia. quali Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio

I reati illustrati nella presente Parte Speciale hanno, quale presupposto per la loro commissione, l'instaurazione, da parte di ASM Energia, di rapporti con la Pubblica Amministrazione, con enti pubblici o enti ad essi assimilati, facenti parte dello Stato Italiano, di stati e di enti comunitari e/o esteri, nonché con tutti i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

Vi sono, tuttavia, alcune attività, consistenti nella fornitura dei servizi di pubblica utilità, nel cui ambito ASM Energia potrebbe talora anche essere qualificata come Incaricato di Pubblico Servizio.

In tali ipotesi, sarebbero prospettabili:

- il reato di corruzione passiva (richiesta o ricezione di denaro o altra utilità da parte del referente di ASM Energia, nella sua qualità di Incaricato di Pubblico Servizio, nei confronti di un soggetto terzo), nella duplice forma della corruzione passiva propria e impropria (antecedente e susseguente) oltre alla fattispecie di corruzione attiva (dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale);
- il reato di istigazione alla corruzione passiva (richiesta della promessa o della dazione di denaro o altra utilità da parte dell'Incaricato di Pubblico Servizio), nella duplice forma della istigazione alla corruzione passiva propria (antecedente e susseguente) ed impropria (antecedente e susseguente), oltre alle fattispecie di istigazione alla corruzione attiva.

Anche queste ipotesi sono considerate da questo modello, ancorché la qualificazione come incaricato di pubblico servizio per ASM Energia non sia costante. In diverse ipotesi della propria attività, infatti, ASM Energia non si qualifica come tale.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività “sensibili” nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode nelle pubbliche forniture*) e 25 (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*) del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società. Tali attività sensibili sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita, e sono di seguito riepilogate:

- 1) Gestione dei rapporti istituzionali:** attività relative alla gestione delle relazioni istituzionali e di promozione presso gli Enti della Pubblica Amministrazione.
- 2) Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per la vendita di gas ed energia,** con particolare riferimento alla gestione dei rapporti in fase di:
 - identificazione/analisi di opportunità di business;
 - contatti per l'ottenimento / chiarimento delle informazioni connesse con il bando di gara; predisposizione dell'offerta;
 - negoziazione, definizione e stipula del contratto;
 - esecuzione delle attività contrattualmente previste.Nonché attività di gestione della fatturazione attiva e del credito.
- 3) Gestione delle campagne commerciali:** attività relative alla gestione ed esecuzione delle campagne commerciali rivolte alla clientela diffusa appartenente al mercato dell'energia elettrica e gas.
- 4) Selezione e gestione delle terze parti indipendenti:** attività relative alla selezione, formazione e gestione di terze parti indipendenti (e.g., procuratori/consulenti commerciali) coinvolte nei processi di promozione e vendita dei servizi presso i clienti finali di cui ASM Energia si avvale durante lo svolgimento della propria attività aziendale, anche con riferimento alle politiche di *commissioning* e alla determinazione di *fee*, provvigioni e altri premi commerciali.
- 5) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione** nell'ambito delle attività legate all'ottenimento/assegnazione dei provvedimenti amministrativi (quali autorizzazioni, licenze e permessi) necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali.
- 6) Gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti dell'Autorità di settore:** gestione delle relazioni con le Autorità di settore (e.g., Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e degli adempimenti ad esse correlati (es. gestione dei ricorsi, predisposizione e invio di dati previsti dalla normativa di settore).

- 7) **Gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti delle ulteriori Autorità Pubbliche di Vigilanza e/o Autorità Amministrative Indipendenti** (es. Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, etc.) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge, ad esempio con riferimento alla predisposizione ed invio di dati previsti dalla disciplina del settore o su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, gestione dei ricorsi, etc.
- 8) **Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione:** attività di gestione delle visite ispettive (es. ARPA, ATS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ARERA, etc.) e della loro verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati dalla Pubblica Amministrazione.
- 9) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** attività di selezione e di gestione in generale del processo di *procurement* relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- 10) **Gestione delle risorse finanziarie:** attività di gestione e di movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.
- 11) **Gestione delle sponsorizzazioni:** attività promozionali o pubblicitarie, di organizzazione o sponsorizzazione di eventi a scopo di promozione dell'immagine della Società.
- 12) **Gestione di omaggi, spese di rappresentanza ed erogazioni liberali.**
- 13) **Gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano la sicurezza, la salute e l'igiene sul lavoro** (D.Lgs. n. 81/2008), nonché per gli aspetti connessi alle tematiche ambientali - rapporti con gli Enti competenti della Pubblica Amministrazione relativi alla gestione degli aspetti di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché ambientali, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
- 14) **Selezione, assunzione e gestione del personale inclusa la gestione del sistema premiante e la gestione delle attività di formazione.**
- 15) **Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi:** gestione dei rapporti con le autorità competenti (enti previdenziali, assicurativi etc.) e degli adempimenti connessi all'amministrazione e gestione del personale.
- 16) **Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali:** attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la Società, sia attivi che passivi, nonché della gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni.
- 17) **Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici:** attività di richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi o altre agevolazioni concesse dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità Amministrative Indipendenti per conto o nell'interesse della Società.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività sensibili individuate al paragrafo precedente è in linea generale fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita.

Nello specifico, ai Destinatari, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto. Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie, in ogni caso con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria Funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità Amministrative Indipendenti devono:

- assicurare che i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione nonché con le autorità giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura) siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati;
- garantire che i rapporti con i soggetti della Pubblica Amministrazione siano improntati alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza, in modo tale da non indurre ad interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse che sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- garantire che le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contengano solo elementi assolutamente veritieri e garantire che la documentazione di rendicontazione delle somme spese sia puntualmente redatta e debitamente archiviata;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale;

- destinare le somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento per le finalità per cui sono stati erogati;

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di funzioni pubbliche, di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche (anche con la finalità di assecondare il comportamento induttivo del pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio);
- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità Amministrative Indipendenti, delle Autorità Regolatorie, al fine di ottenere benefici per la Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, delle Autorità Regolatorie, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, *partner* o altri soggetti terzi che operino, per conto della Società, presso la Pubblica Amministrazione, presso le Autorità Amministrative Indipendenti o le Autorità Regolatorie, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata, anche attraverso l'esibizione di documenti o dati falsi o alterati ovvero l'omissione di informazioni dovute al fine di orientarne a proprio favore le relative decisioni;
- intrattenere con la Pubblica Amministrazione, in via diretta o per interposta persona, rapporti volti ad influenzare il prezzo dei prodotti, a scoraggiare la partecipazione degli altri offerenti alle gare ovvero ad ottenere ogni informazione utile a procurare un ingiusto vantaggio a danno di altri soggetti coinvolti;
- porre in essere comportamenti fraudolenti o in ogni caso agire in malafede nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli ulteriori obblighi contrattuali nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- fornire merci, prodotti o servizi diversi per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quanto pattuito con la Pubblica Amministrazione;
- assumere qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità Giudiziaria o di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti, *partner* o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità Amministrative Indipendenti e Autorità Regolatorie;

- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego che possa avvantaggiare un rappresentante della Pubblica Amministrazione, delle Autorità Amministrative Indipendenti o delle Autorità Regolatorie al fine di indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto della Società, intrattengano rapporti con l'autorità giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le medesime regole comportamentali anche in detti rapporti.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* generali di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- *Regolamentazione*: esistenza di disposizioni aziendali e/o di Gruppo (e.g., procedure, policy, linee guida e regolamenti interni) che identifichino, per le principali attività sensibili, principi di comportamento, modalità operative di svolgimento, attività di controllo e monitoraggio in essere, nonché responsabilità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Segregazione dei compiti*: applicazione (tenuto conto del contesto dello specifico processo di appartenenza, della complessità dell'attività e della struttura organizzativa aziendale) del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza / esegue operativamente o controlla l'operazione stessa.
La segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle funzioni può essere attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.
- *Tracciabilità*: previsione di un adeguato supporto documentale grazie al quale si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi l'ha autorizzata ed effettuata / registrata.
- *Responsabilità organizzative / procure e deleghe*: formalizzazione di poteri autorizzativi e di firma: i) coerenti con le responsabilità gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Nello specifico, sono formalmente identificati i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
Oltre all'adozione di procure generali e specifiche, possono essere formalizzate procure verso altre Società del Gruppo per lo svolgimento di attività regolamentate da contratti di servizio.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. (di seguito anche "ASM Vigevano e Lomellina") ed al Gruppo di appartenenza del socio A2A Energia per mezzo di appositi contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte delle Società affidatarie.

Le attività svolte in forza dei contratti di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 Standard di controllo specifici

Con riferimento alle attività di *negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per la vendita di gas ed energia*, trovano applicazione i principi di controllo di seguito rappresentati:

- il processo è gestito da figure diverse al fine di assicurarne la massima trasparenza;
- l'individuazione delle nuove opportunità di *business*, la loro valutazione tecnica ed economica, nonché, in generale, i rapporti commerciali e le attività di negoziazione sono affidati ai soggetti individuati dalle procedure aziendali;
- sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti in tutte le attività autorizzative, esecutive e di controllo, in accordo con il principio di segregazione dei compiti e garantendo sempre la tracciabilità dei razionali delle decisioni assunte;
- le condizioni di vendita sono conformi alle disposizioni dell'Autorità competente;
- le tariffe per l'erogazione dei servizi sono determinate in ottemperanza ai provvedimenti normativi specifici;
- gli accordi con i clienti vengono formalizzati per iscritto in appositi contratti, secondo le modalità definite in accordo con le competenti Strutture Organizzative di ASM Energia e la documentazione contrattuale è adeguatamente archiviata;
- eventuali deviazioni dei termini contrattuali previsti vengono valutate dalle Strutture Organizzative competenti di ASM Energia e debitamente condivise con i clienti;
- la sottoscrizione del contratto è eseguita dai soggetti aziendali individuati nelle procedure aziendali di riferimento, in coerenza con quanto previsto dal sistema di procure in vigore;
- i dati relativi all'erogazione del servizio sono coerenti con i dati contrattuali e le normative vigenti;
- le procedure di bollettazione prevedono, per particolari situazioni, l'elaborazione di note di accredito la cui emissione viene autorizzata;
- ogni cliente possiede un proprio conto clienti/utenti la cui quadratura avviene per totali, l'accesso ai dati contenuti nell'archivio clienti è limitato al personale autorizzato;
- il sistema informativo permette l'individuazione dei crediti scaduti, tali informazioni sono tempestivamente comunicate al responsabile di funzione;
- qualsiasi decisione presa in merito a clienti non solvibili (passaggio al legale/ tentativo di azioni di recupero diretto da parte della società) è adeguatamente documentata e autorizzata dalle strutture organizzative competenti;
- l'intero processo, anche con riferimento alle attività / contatti successivi alla sottoscrizione del contratto (e.g., fatturazione, reclami, eventuali modifiche contrattuali) deve in ogni caso

essere improntato su criteri di correttezza, congruità e trasparenza, nel pieno rispetto degli adempimenti contrattuali;

- le comunicazioni relative all'esecuzione di contratti di erogazione dei servizi devono essere adeguatamente formalizzate in apposita documentazione.

Con riferimento alle attività sensibili che vedono coinvolta la Società nella gestione di ulteriori rapporti, adempimenti e comunicazioni nei confronti di controparti aventi natura pubblicistica, i.e.:

- **gestione dei rapporti istituzionali;**
- **gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività legate alla richiesta di ottenimento/assegnazione di provvedimenti amministrativi;**
- **gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti delle Autorità di settore;**
- **gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti delle ulteriori Autorità Pubbliche di Vigilanza e/o Autorità Amministrative Indipendenti;**
- **gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione;**
- **gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano la sicurezza, la salute e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), nonché gli aspetti connessi alle tematiche ambientali;**
- **gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi;**

si segnala che i soggetti titolati ad interfacciarsi formalmente con gli interlocutori esterni sono il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato.

In relazione a tali attività si richiede ai Destinatari di applicare i presidi di controllo di seguito rappresentati:

- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono sempre essere gestiti da soggetti dotati di idonei poteri conferiti ad hoc o nell'ambito dell'esercizio della propria funzione aziendale;
- l'eventuale revoca dei poteri di rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere immediatamente resa nota all'interessato e formalmente comunicata, affinché lo stesso si astenga dall'esercizio dei poteri revocati;
- agli incontri con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono presenziare, ove possibile, almeno due rappresentanti della Società o soggetti appositamente delegati;
- gli incontri effettuati con esponenti della Pubblica Amministrazione devono essere opportunamente documentati e la relativa documentazione correttamente archiviata;
- a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, le fasi di formazione degli atti / decisioni devono essere sempre documentabili e ricostruibili;
- in caso di verifiche e ispezioni da parte di Enti Pubblici è responsabilità dei soggetti deputati garantire il corretto e trasparente svolgimento delle attività di verifica o ispezione presso la Società, eventualmente delegando per iscritto un ulteriore soggetto aziendale;
- i rapporti con i Funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere sempre improntati ai principi di massima trasparenza, correttezza e collaborazione;
- il soggetto aziendale responsabile della comunicazione / adempimento (anche nell'ambito di visite ispettive) deve archiviare e conservare la documentazione prodotta, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

- sul piano operativo, nell'ambito della gestione dei rapporti con i Funzionari della Pubblica Amministrazione, i procuratori sono responsabili inoltre:
 - del coordinamento dell'attività di raccolta delle informazioni necessarie per gli adempimenti e/o comunicazioni verso l'Ente Pubblico;
 - della verifica ultima della correttezza, veridicità e completezza della documentazione predisposta dal personale operativo di supporto;
 - della sottoscrizione della documentazione diretta all'Ente Pubblico;
 - della trasmissione della documentazione all'Ente Pubblico, nelle modalità previste dalla legge.

In relazione alle attività di **gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici**, i Destinatari sono tenuti ad applicare i principi di controllo di seguito rappresentati:

- tutti i soggetti che, in fase di richiesta di gestione dei finanziamenti agevolati o contributi, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono essere formalmente autorizzati in tal senso mediante procura delega interna;
- i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della società (es: pratiche di richiesta, piani di progetto, etc.) devono essere formalmente delegati in tale senso (nel caso di professionista esterno tramite espressa previsione nella lettera d'incarico);
- qualora sia previsto il coinvolgimento di società esterne nella predisposizione delle pratiche di richiesta / gestione del finanziamento o nella successiva esecuzione di attività connesse con progetti / programmi finanziati, i contratti con tali società devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la documentazione da presentare all'ente pubblico finanziatore (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto, nonché all'eventuale ulteriore documentazione richiesta) è verificata in termini di completezza e correttezza;
- sono svolte attività di monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo reporting alla Pubblica Amministrazione/Ente finanziatore, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie;
- sono effettuati controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.

Con riferimento ai processi strumentali/funzionali che rilevano nell'ambito dei reati di cui alla presente Parte Speciale, la Società ritiene necessario che i Destinatari si attengano, relativamente agli ambiti di attività direttamente presidiati da Strutture Organizzative aziendali, ai principi di controllo di seguito rappresentati, oltre che a quanto sancito da eventuale ulteriore documentazione aziendale di riferimento:

Gestione delle campagne commerciali

Nell'ambito del processo devono essere definiti ruoli, responsabilità delle Strutture Organizzative e dei soggetti coinvolti ed attività di controllo al fine di garantire che il processo sia improntato su

criteri di correttezza e trasparenza e la tracciabilità dei principali passaggi valutativi, autorizzativi e di comunicazione con le parti dell'intero processo. Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- progettazione preliminare della campagna commerciale (definizione degli obiettivi, del timing, del prodotto/servizio da promuovere, del pricing, dei canali di vendita e del materiale informativo da utilizzare) e approvazione;
- progettazione esecutiva (elaborazione del materiale promozionale, individuazione dell'agenzia pubblicitaria, elaborazione materiale pubblicitario);
- esecuzione della campagna commerciale;
- misurazione delle performance della campagna commerciale.

Selezione e gestione delle terze parti indipendenti

- vengono condotte e documentate attività di valutazione delle terze parti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verifica dell'assenza di conflitti di interessi di natura commerciale, assenza di precedenti penali e carichi pendenti per reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, etc.);
- l'attivazione del rapporto con le terze parti avviene a seguito di formale approvazione da parte dei soggetti apicali, in base alle valutazioni ed informazioni ottenute nella fase di cui sopra;
- il rapporto con le terze parti è disciplinato da un contratto scritto, sottoposto alla firma dei soggetti dotati di idonei poteri previa verifica preventiva da parte delle Strutture Organizzative competenti;
- il sistema di incentivazione delle terze parti si basa su criteri standard e trasparenti, allineati agli obiettivi aziendali, con ulteriore tracciabilità delle modalità di calcolo delle provvigioni corrisposte.

Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze

- l'affidamento di una fornitura / consulenza risponde ad obiettive esigenze della Società, che possono consistere nella necessità di ricevere prestazioni specializzate, di acquisire competenze mancanti o di integrare competenze esistenti all'interno dell'organizzazione aziendale;
- il processo di acquisto si svolge in un contesto concorrenziale e, laddove la natura del bene o del servizio lo consenta, con richiesta di più preventivi, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e qualità del bene o servizio scelto;
- i soggetti aziendali interessati all'acquisto hanno la facoltà di segnalare i fornitori di beni e servizi già consolidati oppure i fornitori cosiddetti "unici" che costituiscono l'unica fonte di approvvigionamento in relazione alle specificità delle iniziative in oggetto;
- la scelta del fornitore / consulente è fondata su criteri di valutazione oggettivi e soggettivi verificabili (quali, a titolo di esempio, iscrizione in appositi albi professionali, possesso di certificazioni di qualità, condizioni praticate, assenza di conflitti di interessi, comprovata competenza nel settore, svolgimento di precedenti incarichi similari, etc.);
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sulla controparte in relazione a tematiche di onorabilità, attendibilità commerciale e solidità patrimoniale e finanziaria;
- la formalizzazione del rapporto con il fornitore avviene alternativamente mediante (i) la stipula di un contratto nel quale sono definiti espressamente i termini dell'accordo (inclusi l'oggetto della prestazione e il corrispettivo), (ii) l'emissione di uno specifico ordine

- d'acquisto che include termini, condizioni tecniche e commerciali, a cui segue la conferma d'ordine da parte del fornitore;
- il richiedente e l'Amministratore Delegato verificano che eventuali incarichi affidati a soggetti terzi per operare in rappresentanza e/o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta e che ai suddetti soggetti venga richiesto, attraverso specifiche clausole nei relativi contratti l'impegno a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti applicabili, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001;
 - l'Amministratore Delegato verifica l'accettazione, da parte dei fornitori/professionisti utilizzati dalla Società, delle suddette clausole contrattuali, ove fossero richieste;
 - tutti gli acquisti sono formalizzati per iscritto e autorizzati dai soggetti aziendali a ciò deputati;
 - la struttura organizzativa competente verifica la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto ricevuto; in particolare verifica la corrispondenza tra la richiesta di acquisto / prestazione, il servizio reso o le bolle di consegna di merce e la fattura;
 - è prevista la separazione dei compiti tra chi effettua gli ordini/firma i contratti per conto della società, chi firma i documenti relativi al ricevimento delle merci o all'approvazione del servizio erogato e chi firma l'autorizzazione o approvazione del pagamento;
 - il pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni, servizi o consulenze è effettuato, solo a seguito dell'avvenuta ricezione degli stessi, della relativa consuntivazione e contabilizzazione, nonché della verifica della loro conformità al relativo contratto / ordine;
 - tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di approvvigionamento di beni, servizi e incarichi professionali e, in particolare, quella attestante: le differenti offerte presentate da potenziali fornitori / professionisti; la motivazione della scelta effettuata in fase di selezione del fornitore; l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento, viene accuratamente archiviata.

Gestione delle risorse finanziarie

- le operazioni di gestione ordinaria delle risorse finanziarie, da individuare tipicamente nell'apertura di conti correnti bancari, nell'eventuale rinegoziazione delle condizioni economiche applicate e, in generale, di qualsiasi rapporto contrattuale intercorrente con gli istituti bancari individuati, vengono gestite nel rispetto delle deleghe, dei poteri e delle procure conferiti;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie sono sempre, documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza gestionale e contabile;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita vengono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea;
- i pagamenti e gli incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette sono analizzati e verificati;
- non vengono accettati o eseguiti gli ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;

- il sistema di procure e di responsabilità aziendali identifica i soggetti aziendali responsabili di autorizzare i pagamenti;
- i flussi di denaro contante in uscita sono vietati, salvo che per tipologie minime di spesa e per le operazioni di piccola cassa ed espressamente autorizzate dai referenti aziendali a ciò deputati;
- gli anticipi di cassa vengono autorizzati solo ed esclusivamente per piccole spese relative all'operatività aziendale;
- sono previsti limiti di importo per la piccola cassa;
- gli adeguamenti di cassa sono autorizzati dall'Amministratore Delegato tramite disposizioni e prelevamenti da conti correnti anche tramite assegni;
- la quadratura dei saldi bancari e la quadratura di cassa vengono effettuate periodicamente e sono tracciati.

Gestione delle sponsorizzazioni

- le richieste di sponsorizzazioni sono essere sottoposte ad un processo valutativo ed autorizzativo, documentate e tracciabili;
- le sponsorizzazioni sono consentite al solo fine di associare positivamente l'immagine della Società ad iniziative che riflettano i valori aziendali;
- le sponsorizzazioni e le donazioni sono ammesse solo previa verifica dei seguenti ulteriori requisiti:
 - credibilità e serietà del soggetto beneficiario;
 - validità dello scopo dell'erogazione;
 - congruità del valore rispetto alla destinazione d'uso dichiarata;
 - coerenza con le politiche di erogazione vigenti nella Società;
 - assenza di conflitto di interessi (ad es. assenza di contratti in fase di trattativa o in esecuzione con il beneficiario);
 - documentabilità dell'iniziativa.

Gestione di omaggi, spese di rappresentanza ed erogazioni liberali

- gli omaggi vengono selezionati nell'ambito di un elenco apposito e possono essere erogati a clienti, fornitori ed enti, o accettati dai dipendenti della Società, generalmente in occasione di festività o eventi promozionali organizzati dalla Società e comunque in linea con gli scopi e le politiche commerciali e di promozione della Società;
- gli omaggi non possono consistere in denaro o equivalenti e in ogni caso devono essere occasionali, appropriati al contesto di *business* e alle circostanze e tali da non influenzare l'indipendenza di giudizio del soggetto ricevente;
- gli omaggi non devono essere erogati o accettati al fine di ottenere un vantaggio in termini di *business* (ad. es. per concludere affari e/o conseguire vantaggi contrattuali) e devono essere in ogni caso documentati;
- la Società informa ciascun Dipendente dell'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza l'eventuale ricezione di regalie ovvero omaggi che non siano quantificabili in beni di modico valore;
- le donazioni possono essere elargite sulla base di puro spirito liberale, per finalità culturali, di integrazione sociale e sviluppo dell'ambiente, a condizione che vi sia una richiesta scritta da parte dell'ente o della persona giuridica beneficiaria

- le occasioni di ospitalità e intrattenimento devono essere conformi alle consuetudini e collocarsi ragionevolmente nell'ambito delle normali attività di *business*.

Selezione, assunzione e gestione del personale

I Destinatari coinvolti nella selezione e assunzione di personale (anche straniero non comunitario) devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

- annualmente viene definito e approvato il *budget* per gli inserimenti di nuovo personale; eventuali richieste *extra budget* vengono formalmente autorizzate sulla base del sistema di poteri in vigore;
- la gestione del processo deve essere svolta da figure diverse al fine di assicurarne una migliore trasparenza;
- il processo di reclutamento per la copertura di posizioni vacanti viene attivato sulla base di richieste scritte formalizzate;
- la richiesta di assunzione è di competenza del Responsabile di Funzione, mentre le decisioni in merito all'assunzione sono in capo all'Amministratore Delegato;
- le attività di ricerca dei profili necessari sono eseguite anche tramite il supporto di società esterne sulla base di criteri oggettivi e meritocratici;
- i *curricula* dei candidati invitati alla selezione sono archiviati, assicurando la tracciabilità della fonte, indipendentemente dall'esito dei colloqui e in conformità con la normativa in materia di tutela dei dati personali;
- nella fase di selezione del candidato sono applicati criteri di valutazione oggettivi, tra cui, in particolare, il criterio attitudinale e quello di idoneità professionale; in nessun caso è consentito selezionare un soggetto con l'intenzione, celata o manifesta, di ottenere vantaggi per la Società concessi da terzi in ragione dell'assunzione;
- per assicurare la coerenza della candidatura con il profilo ricercato, la valutazione dei requisiti del candidato è condivisa tra più soggetti aziendali e viene svolta in più fasi attraverso colloqui volti ad accertare le capacità professionali e attitudinali del candidato;
- al candidato viene richiesto preventivamente di dichiarare eventuali rapporti di parentela impiegata all'interno della Società e con rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- i risultati dei colloqui sono verbalizzati a cura degli intervistatori coinvolti nel processo di selezione e archiviati in appositi fascicoli;
- l'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto di lavoro non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti;
- la gestione dei rimborsi spese avviene in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile, dietro presentazione da parte del dipendente di richiesta scritta di rimborso, cui sono allegati tutti i giustificativi di riferimento, e successiva approvazione da parte dei referenti aziendali autorizzati.

Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali

- la Società affida la gestione del contenzioso stragiudiziale nonché giudiziale della Società a professionisti di riconosciuta competenza sul mercato, differenziando la scelta in virtù della tematica oggetto di contenzioso;

- deve essere preliminarmente identificato un soggetto aziendale responsabile, in coerenza con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare l'azienda o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- possono intrattenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria esclusivamente i soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società
- la documentazione riguardante ogni singola attività è archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità delle informazioni e delle decisioni assunte, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate
- con riferimento agli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione, la Società fa sì che non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ASM Energia S.p.A.



PARTE SPECIALE B

Reati Societari

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	6
4.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI	8
5.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	10
5.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI.....	10
5.2	I CONTRATTI DI SERVIZIO.....	10
5.3	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	10

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da ASM Energia S.p.A. (di seguito "ASM Energia" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 *ter* (Reati Societari)¹ del D.Lgs. n. 231/2001 e ritenuti applicabili alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): il reato si configura nei casi in cui, fuori dai casi di false comunicazioni sociali delle società quotate previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti falsi o omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato si configura anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.): il reato si configura nei casi in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici, ostacolano o impediscono lo svolgimento delle attività di controllo dei soci o degli organi sociali, cagionando in tal modo un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori e i soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ. (amministratori di fatto), fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori (e i soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ.) ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o distribuiscono riserve che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori (e i soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ.), fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote della società che amministrano o della controllante in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori (e i soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ.) effettuano riduzioni del capitale

1. Per quanto concerne il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), relativa descrizione della fattispecie, attività sensibili e *standard* di controllo, si rimanda alla Parte Speciale P del presente Modello.

sociale o fusioni con altre società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, in modo da cagionare danno ai creditori medesimi;

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori e i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso: (i) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): il reato si configura nella condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2): la condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima; alternativamente, assume rilievo la condotta dei medesimi soggetti laddove gli stessi omettano le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ostacolandone le funzioni.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili” nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter (*Reati Societari*) del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società. Tali attività sensibili sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita, e sono di seguito riepilogate:

- 1) Gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e/o Autorità Amministrative Indipendenti** (es. Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, etc.) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge, ad esempio con riferimento alla predisposizione ed invio di dati previsti dalla disciplina del settore o su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, gestione dei ricorsi, etc.

- 2) Gestione della contabilità**, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione, rappresentazione e controllo di tutti i fatti gestionali nelle scritture contabili, nei bilanci e in altra documentazione rappresentativa dell'attività di impresa;
 - redazione di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito/credito;
 - gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
 - processi estimativi e quantificazione delle poste valutative (avviamenti, marchi e brevetti, etc. / fondi rischi e oneri, etc.)
 - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
 - documentazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e dell'ulteriore documentazione relativa all'attività di impresa di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali.

- 3) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale ed i soci:** rapporti con il Collegio Sindacale e i Soci con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate e della corretta gestione dei documenti sui quali tali soggetti possono esercitare il controllo sulla base della normativa vigente.

- 4) Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali:** attività di preparazione e di svolgimento delle riunioni assembleari degli organi sociali, inclusa la predisposizione della documentazione relativa all'oggetto delle riunioni per consentire di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione.

- 5) **Gestione dei rapporti con la Società di Revisione Legale:** gestione dei rapporti con la Società di Revisione Legale dei Conti con riferimento alle attività di controllo da essa esercitate e alla corretta gestione dei documenti su cui la Società di revisione esercita il controllo, sulla base della normativa vigente.
- 6) **Gestione delle attività relative a operazioni sul capitale:** gestione degli adempimenti connessi allo svolgimento di operazioni effettuate sul capitale sociale sia di natura ordinaria, quali ripartizioni degli utili e delle riserve, acconti sui dividendi, che di natura straordinaria quali acquisizioni, conferimenti, fusioni e scissioni.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili sopraelencate.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- osservare, nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società e sui relativi diritti;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare e di mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli organi di controllo nonché di quella utilizzata nell'ambito delle attività assembleari;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- disciplinare le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;
- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- offrire denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a sottoposti alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti, di società clienti o fornitrici, o di altro ente, al fine di ottenere un interesse o vantaggio di qualsiasi tipo, tra cui ottenere o mantenere vantaggi in termini di business/affari per o per conto della Società;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono essere distribuite;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti e/o Autorità di Vigilanza, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "in primis" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. (di seguito anche “ASM Vigevano e Lomellina” o la “Capogruppo”) per mezzo di un apposito contratto di servizio che regola formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tale contratto prevede l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza del contratto di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 Standard di controllo specifici

L'attività sensibile “***Gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e/o Autorità Amministrative Indipendenti***” viene svolta nel rispetto degli standard di controllo individuati nella “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, alla quale si rimanda.

Con riferimento alle attività che vedono coinvolta la Società nella ***gestione della contabilità, redazione del bilancio di esercizio e dei relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente***, si richiede ai Destinatari di applicare i seguenti principi di controllo:

- tutti i dati e le informazioni utili ai fini della redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- ogni operazione deve essere, oltre che correttamente registrata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;

- le registrazioni in contabilità sono ammesse solo se effettuate da fonti identificate, tutte le altre registrazioni devono essere specificamente autorizzate da un funzionario con appropriate mansioni e non avente responsabilità incompatibili;
- rimane chiara evidenza di tutti i controlli effettuati, mediante apposizione sui documenti di sigle chiare che rendono possibile ed agevole la verifica;
- tutte le operazioni di cassa e banca sono comprovate da appositi documenti controllati ed approvati prima della registrazione in contabilità;
- le fatture sono confrontate con i documenti che attestano il ricevimento del bene o l'erogazione del servizio in merito alla prestazione erogata e con i contratti/ordini/incarichi in merito a prezzi e condizioni applicate;
- eventuali modifiche ai dati contabili devono essere documentate, garantendo la tracciabilità dell'operazione di modifica e previa formale autorizzazione del soggetto aziendale deputato;
- il Responsabile della Struttura Organizzativa competente è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione scritta, convalidata dall'Amministratore Delegato, attestante:
 - la veridicità e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio di esercizio e nelle altre comunicazioni di carattere contabile;
 - la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - l'insussistenza di elementi idonei a far ritenere che le dichiarazioni ed i dati raccolti siano carenti, inesatti o incompleti.

La dichiarazione di cui al punto precedente viene presentata al Consiglio di Amministrazione in sede di delibera di approvazione del progetto di bilancio, nonché trasmessa entro e non oltre quella data all'OdV;

- il Responsabile della Struttura Organizzativa competente predispone istruzioni operative, rivolte a tutti i soggetti coinvolti, dirette a disciplinare tempi e modalità della procedura di predisposizione del bilancio di esercizio e ne attesta il rispetto nella dichiarazione di cui sopra;
- la bozza di bilancio e la relazione del revisore sul medesimo sono tempestivamente messe a disposizione di tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione, viene predisposta e conservata idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
- viene redatto un programma d'informazione e formazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.

Con riferimento alle attività che vedono coinvolta la Società nella **gestione dei rapporti con Soci e Organi di Controllo**, nella **gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali**, nella **gestione dei rapporti con la Società di Revisione Legale**, nonché nella **gestione delle attività relative a operazioni sul capitale** si richiede ai Destinatari il rispetto dei principi di controllo di seguito rappresentati:

- il Responsabile della Struttura Organizzativa competente è tenuto a rendere disponibili ai Soci, ai Sindaci ed alla Società di Revisione Legale le informazioni e/o i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate, garantendo il rispetto della normativa di riferimento;
- deve essere garantita la completezza, inerenza e correttezza della documentazione raccolta e trasmessa ai predetti soggetti;

- tutte le operazioni sul capitale sono sottoposte all'autorizzazione dei soggetti e degli organi aziendali competenti, garantendo completezza e tempestività nella messa a disposizione delle informazioni rilevanti con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione deliberativa.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ASM Energia S.p.A.



PARTE SPECIALE C

Abusi di mercato

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1	FINALITÀ	3
2	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001	4
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	9
4	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI	10
5	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	11
5.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	11

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da ASM Energia S.p.A. (di seguito "ASM Energia" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art 25 *sexies* del Decreto e degli illeciti amministrativi specificati dall'art. 187 *quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito TUF), riconducibili ai c.d. abusi di mercato, ritenuti applicabili alla Società.

Si segnala inoltre, per completezza, che il Testo Unico della Finanza (art. 187-*quinquies* D. Lgs. 58/1998) prevede una ulteriore responsabilità delle persone giuridiche dipendente dagli illeciti amministrativi di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 187-bis e 187-ter D. Lgs. 58/1998) commessi nel loro interesse o vantaggio¹.

¹ Per completezza e in via prudenziale, si richiamano di seguito anche gli illeciti amministrativi previsti dalla parte V, titolo I bis, capo III, del testo unico di cui al D. Lgs. 58/1998 (sebbene l'art. 25 *sexies* del D. Lgs. 231/2001 si limiti a richiamare gli illeciti penali previsti dal capo II dello stesso). Le norme in esame sono state modificate dal D. Lgs. 107/2018.

Art. 187-bis (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate): “1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 3. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione”.

Il Legislatore ha modificato il citato art. 187-bis TUF con il D. Lgs. 107/2018. La norma, tra le varie, ora rimanda in maniera netta all'articolato del Regolamento UE 596/2014 (c.d. MAR). L'art. 14 del MAR, rubricato “**Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate**”, recita: “Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate”. Per una corretta e puntuale definizione delle condotte vietate dalla norma è necessario fare riferimento agli artt. 8, 9, 10 e 11 del Regolamento UE 596/2014. In particolare, ai sensi dell'art. 8 del MAR, rubricato “**Abuso di informazioni privilegiate**”: “[...] si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi. 2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e: a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica. 12.6.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/25 IT 3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate. 4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni; c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure d) è coinvolto in attività criminali. Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate. 5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione”. L'art. 10 del MAR, invece, definisce la condotta di “**Comunicazione illecita di informazioni privilegiate**”: “1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una

persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione. Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4, 2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate”.

Art. 187-ter (Manipolazione del mercato): “1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5. 3. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato”. Il Legislatore ha modificato, con il D. Lgs. 107/2018, anche l'art. 187-ter TUF. Anche questa norma ora rimanda direttamente alle disposizioni del Regolamento UE 596/2014 (c.d. MAR). L'art. 15 del MAR, rubricato “**Divieto di manipolazione del mercato**” stabilisce che: “Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato”. L'art. 12 del MAR, rubricato “**Manipolazione del mercato**”, dispone che: “1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività: a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che: i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure 12.6.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/29 IT ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale; a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13; b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente; c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti; d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento. 2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato: a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette; b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura; c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto: i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione; ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza; d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi; L 173/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12.6.2014 IT e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi. 4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione. 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari”.

Infine, il Legislatore è intervenuto anche in relazione alla responsabilità degli enti, nel caso di illeciti amministrativi. L'attuale formulazione dell'**art. 187-quinquies (Responsabilità dell'ente)**, così come modificata dal D. Lgs. 107/2018, prevede che: “1. L'ente

Si tratta di una forma di responsabilità simile a quella prevista dal D.Lgs. 231/2001, dalla quale si distingue in quanto dipendente non da reato ma da illecito amministrativo. Tale responsabilità mutua alcuni principi dettati dal D. Lgs. 231/2001. In particolare, l'art. 187-quinquies TUF determina la responsabilità dell'ente qualora gli illeciti siano commessi nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso dai soggetti individuati dal Decreto (apicali e sottoposti) e prevede il medesimo meccanismo di esenzione disciplinato dal D. Lgs. 231/2001, tra le varie, collegato all'adozione e attuazione del Modello.

Si precisa, inoltre, che, a partire dal 29 settembre 2018, il D. Lgs. 107/2018 recante “*Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE*”, tra le varie, ha modificato le disposizioni del TUF summenzionate.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Commette il reato di abuso di informazioni privilegiate²:

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo”.

² Il D. Lgs. 107/2018 ha abrogato l'art. 181 del TUF, il quale recava la definizione di **informazione privilegiata**. A seguito delle modifiche operate dal citato Decreto, attualmente la definizione di informazioni privilegiate è disciplinata dall'**art. 180, comma 1, lett. b-ter) del TUF** secondo il quale "**informazione privilegiata**" è l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014. Il Legislatore, anche in questo caso, ha riformato la norma operando un rinvio diretto al Regolamento UE 596/2014. Orbene, secondo l'**art. 7 del MAR**: "*Ai fini del presente regolamento per **informazione privilegiata** si intende: a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti; c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; L 173/24 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12.6.2014 IT d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati. 2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. 3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate. 4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe*

- 1) chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a);
- 2) chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al punto 1).

Tale fattispecie è stata modificata dal D. Lgs. 107/2018 il quale ha introdotto, tra le condotte rilevanti ai fini della realizzazione del reato, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuate nell'ambito di sondaggi di mercato eseguiti in contrasto con quanto disposto in materia dal Regolamento UE 596/2014 (c.d. MAR).

È previsto un aggravamento della pena, con un aumento della multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare informazioni privilegiate compiendo operazioni su strumenti finanziari ovvero raccomandando o inducendo altri a compiere dette operazioni ovvero ancora comunicando le informazioni ad altri al di fuori dei propri ordinari compiti professionali.

Il reato si consuma all'atto dell'utilizzo di informazioni privilegiate, identificato nel compiere operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari, nel raccomandare o indurre altri al compimento di tali operazioni, nel comunicare le informazioni ad altri esorbitando dai propri ordinari compiti professionali.

probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati [...]".

Manipolazione del mercato³ (art. 185 TUF)

La condotta sanzionata consiste nella diffusione di notizie false o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il D. Lgs. 107/2018 ha modificato la fattispecie in esame stabilendo che non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

È previsto un aggravamento della pena, con un aumento della multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

A partire dal 29 settembre 2018 il D. Lgs. 107/2018 ha introdotto un nuovo comma nell'art. 185 TUF, il quale prevede un mutamento dell'ambito di applicazione della norma. In particolare, la norma ora stabilisce che le disposizioni in esame si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il reato si consuma all'atto della diffusione di notizie false e della effettuazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

³ Tra le manipolazioni, nel più generale quadro delle falsità, simulazioni e artifici, l'esperienza dei mercati ha individuato talune fattispecie più ricorrenti, che brevemente si richiamano:

- diffusione di informazioni false o fuorvianti: i) diffusione attraverso mezzi di comunicazione di informazioni false; ii) comportamenti orientati a suscitare false valutazioni;
- transazioni false o fuorvianti: i) compravendite concordate senza modificazioni di rischi o di interessi; ii) compravendite per indurre al rialzo; iii) incroci di compravendite concordate; iv) ordini senza seguito;
- operazioni o ordini artificiosi o ingannevoli o comunque connessi con espedienti: i) compravendite dirette ad occultare la titolarità; ii) assunzione di posizioni a lungo termine con successivi acquisti e diffusione di notizie positive fuorvianti; iii) assunzione di posizioni a breve termine con successive vendite e diffusione di notizie negative fuorvianti; iv) acquisti enfatizzati e successive vendite;
- fissazione di prezzi: i) compravendite alla chiusura del mercato; ii) acquisti concordati all'apertura delle negoziazioni in offerte pubbliche di vendita; iii) abuso di posizione dominante; iv) compravendite per impedire la discesa di prezzi; v) abuso della propria posizione per alzare lo scarto denaro/lettera; vi) compravendite per influenzare i prezzi su un altro mercato.

Costituiscono, tra gli altri, esempi di tali fattispecie:

- la diffusione di notizie false circa le strategie aziendali (industriali e finanziarie), circa operazioni sul capitale della società o della società controllante o di quelle controllate e circa operazioni su mercati finanziari regolamentati;
- il mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati;
- l'effettuazione di operazioni simulate o altri artifici sul capitale della società o della società controllante o di quelle controllate.

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare l’attività “sensibile” nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-*sexies* (*Abusi di mercato*) del D.Lgs. n. 231/200, ritenute rilevanti per la Società. Tale attività sensibile è indicata in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita, e riportata di seguito:

1) Gestione della riservatezza delle informazioni privilegiate: attività relative alla individuazione, protezione e gestione di informazioni privilegiate di cui all’art. 181 del TUF, anche con specifico riferimento alla gestione di dati e informazioni acquisiti da clienti e/o da fonti terze.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quella sopra elencata, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili sopraelencate.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Più in particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, ai Destinatari è fatto divieto di:

- diffondere e/o utilizzare notizie confidenziali rilevanti o privilegiate in maniera non conforme alle normative applicabili e/o alle procedure aziendali;
- diffondere notizie non veritiere che possano, direttamente o indirettamente, alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari;
- effettuare comunicazioni istituzionali senza il preventivo coordinamento con i soggetti aziendali preposti;
- compiere operazioni su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate, ovvero in modo idoneo ad alterare il mercato;
- utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate di cui si è in possesso.

5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le “Linee Guida Confindustria”, e in adesione a quanto indicato dalla normativa di settore (in particolare le norme relative all’informazione societaria del Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti - adottato dalla Consob con delibera n. 1197 - il Documento Guida per l’informazione al mercato, Forum ref. sull’informativa societaria del giugno 2002 e il documento *CESR “Market Abuse Directive. Level 3 - First set of Csr guidance and information on the common operation of the Directive”*, recepito nella Comunicazione Consob n. DME/5078692 del 29 novembre 2005) e dalle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, è basato sull’individuazione di *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate.

5.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi all’attività sensibile sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ASM Energia S.p.A.



PARTE SPECIALE D

Delitti contro la personalità individuale

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ	3
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001	4
3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	7
5.1 <i>STANDARD</i> DI CONTROLLO GENERALI.....	7
5.2 <i>I CONTRATTI DI SERVIZIO</i>	7
5.3 <i>STANDARD</i> DI CONTROLLO SPECIFICI.....	7

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da ASM Energia S.p.A. (di seguito "ASM Energia" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato richiamato dall'art. 25-*quinquies* (*Delitti contro la personalità individuale*) del D.Lgs n. 231/2001 ritenuto applicabile alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui un qualunque soggetto:

1. recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività “sensibili” nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato richiamata dall’art. 25-*quiquies* (*Delitti contro la personalità individuale*) del D.Lgs. n. 231/2001, ritenuta rilevante per la Società. Tali attività sensibili sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita, e sono di seguito riepilogate:

- 1) Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamento di appalti):** attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera (nell’ambito di appalti e subappalti) con riferimento all’osservanza degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;

- 2) Selezione, assunzione e gestione del personale** inclusa la gestione del sistema premiante e la gestione delle attività di formazione.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili sopraelencate.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è richiesto il rispetto di quanto segue:

- garantire il rispetto della personalità e della dignità di ciascun individuo;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- garantire il rispetto della normativa sul lavoro, ivi inclusi i livelli retributivi minimi previsti dai contratti collettivi applicabili, nonché degli adempimenti contributivi e fiscali;
- garantire il rispetto della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- erogare corsi di formazione adeguati alla posizione di ciascun dipendente;
- evitare ogni tipo di discriminazione e abusi di ogni tipo basati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla nazionalità, le opinioni politiche, le appartenenze sindacali, le credenze religiose, l’origine razziale ed etnica, il sesso, l’orientamento sessuale e l’età dei suoi interlocutori;
- garantire il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- accertare il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro da parte dei fornitori che utilizzano manodopera, nonché da parte di eventuali sub-fornitore;
- effettuare, prima dell’instaurazione del rapporto con i fornitori che utilizzano manodopera (e.g. nell’ambito di appalti e subappalti), adeguate verifiche reputazionali;
- piena tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con terzi che svolgono attività in appalto per conto della Società;
- divieto di conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che non rispettino puntualmente quanto sancito dalle normative e regolamenti applicabili, nonché dai contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento, relativamente agli aspetti retributivi, all’inquadramento contrattuale, all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie dei dipendenti, all’applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro ed ai metodi di sorveglianza dei lavoratori.

La Società considera in ogni caso sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. (di seguito anche “ASM Vigevano e Lomellina” o la “Capogruppo”) per mezzo di un apposito contratto di servizio che regola formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tale contratto prevede l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza del contratto di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo “specifici” definiti per le attività “sensibili” individuate sono di seguito descritti.

Con riferimento alle *attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera*, valgono i seguenti standard di controllo specifici:

- inclusione nei contratti di appalto di specifici presidi relativi all'impegno da parte dell'appaltatore ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, applicando, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- relativamente alle attività di monitoraggio della controparte:
 - 1) la Struttura Organizzativa competente attua un sistema di valutazione periodica del fornitore, monitora e aggiorna costantemente il profilo inerente al rating di valutazione dei propri fornitori;

- 2) ove applicabile, la Struttura Organizzativa competente effettua verifiche periodiche con il supporto dei soggetti competenti / identificati dalla normativa di riferimento, che verificano il rispetto da parte dei dipendenti delle imprese appaltatrici delle misure di sicurezza obbligatorie, controllando anche a campione che i soggetti presenti nei siti aziendali siano esclusivamente quelli muniti di tesserino di riconoscimento, ove previsto;
- 3) la Struttura Organizzativa competente svolge attività di controllo amministrativo, verificando che l'appaltatore trasmetta per tutta la durata del contratto la certificazione idonea ad attestare l'avvenuto versamento in favore dei propri dipendenti degli oneri contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali, con ulteriore verifica, prima di rilasciare i relativi pagamenti, in merito alla regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa dell'appaltatore ed alla validità della documentazione che l'attesta (DURC in corso di validità). In caso di controllo con esito negativo, vengono sospesi tutti i pagamenti dell'appaltatore sino al ripristino della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa.

Tutta la documentazione rilevante per quanto concerne l'affidamento di lavori a terzi è archiviata presso le Strutture Organizzative competenti della Società per la gestione del contratto, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

Nello specifico, le principali fasi del processo sono opportunamente tracciate, incluso l'*iter* decisionale, i principali passaggi valutativi, decisionali, autorizzativi e di comunicazione con le parti dell'intero processo (con particolare riferimento a tutta la documentazione relativa ai controlli documentali circa la verifica del rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali, della normativa in materia di lavoro - es. DURC) con archiviazione presso gli uffici competenti.

Per quanto concerne l'attività sensibile di ***selezione, assunzione e gestione del personale*** si segnala che la stessa viene svolta nel rispetto degli *standard* di controllo individuati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", alla quale si rimanda.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ASM Energia S.p.A.



PARTE SPECIALE E

**Reati colposi in violazione delle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro**

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ	3
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001	4
3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	6
4. RUOLI E RESPONSABILITÀ’	7
5. PR INCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	9
6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	11
6.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI.....	11
6.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	11

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da ASM Energia S.p.A. (di seguito "ASM Energia" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*septies*, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri, in data 1 aprile 2008, ha approvato il Decreto Legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. 25-*septies* (*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*), del D.Lgs. n. 231/2001, ritenuti applicabili alla Società.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o una malattia o incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o organo. La lesione è gravissima se dal fatto deriva malattia insanabile, perdita di un senso o di un arto o deformazione permanente del viso.

Le richiamate fattispecie rilevano solo se commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro è di natura sia pecuniaria che interdittiva.

Si segnala inoltre che, a differenza della generalità dei reati-presupposto previsti dal Decreto, che sono di natura dolosa, i Reati considerati nel presente paragrafo sono di natura colposa (la fattispecie criminosa si perfeziona dunque qualora il soggetto deputato ponga in essere una condotta viziata da negligenza, imprudenza o imperizia).

Le previsioni contenute nel presente paragrafo del Modello Organizzativo sono rivolte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 81/2008, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

Con riferimento ai criteri oggettivi di imputazione della responsabilità all'ente, occorre fare riferimento all'art. 5 del d.lgs. 231/01, laddove stabilisce che i reati-presupposto sono riferibili all'ente solo se commessi (da soggetti apicali e non) nel suo interesse o a suo vantaggio. La riferibilità di tale

criterio di imputazione oggettiva ai reati colposi, apprezzabile con una valutazione ex post, fa leva sul cd. risparmio di spesa per l'ente: il vantaggio consisterebbe nel mancato impiego delle risorse economiche necessarie per conformare l'attività aziendale, sia sul terreno della dislocazione dei garanti che su quello dell'adozione e dell'adeguamento delle misure precauzionali, nonché in termini di risparmio di tempo per lo svolgimento dell'attività aziendale.

In merito al criterio di imputazione soggettiva, l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo mantiene una decisiva funzione esimente della responsabilità dell'ente; tanto più che, nel caso di reato commesso dai soggetti apicali, secondo un orientamento dottrinale non sarebbe neppure necessario richiedere la dimostrazione della condotta fraudolenta elusiva, essendo, per contro, sufficiente – ai fini dell'esonero di responsabilità dell'ente – dimostrare l'adozione del modello, la sua idoneità preventiva e che la sua violazione non è dipesa da un difetto di controllo e di vigilanza.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare l'attività “sensibile” nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies (*Reati colposi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro*) del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società. Tale attività sensibile è indicata in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita, ed è riportata di seguito:

1) Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle attività svolte presso gli uffici della Società.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. RUOLI E RESPONSABILITA'

Le figure di riferimento individuate a presidio della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, previste dalla normativa di settore (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni), sono le seguenti:

Datore di Lavoro

È il principale garante della sicurezza all'interno dell'impresa; più specificamente è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa".

Al Datore di Lavoro sono attribuiti i seguenti, principali, obblighi:

- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e nominare il Medico competente (artt. 17 e 18, co. I, lett. a), D. Lgs. 81/2008);
- elaborare e aggiornare, insieme al RSPP, in collaborazione con il Medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il "Documento di valutazione dei rischi" ed individuare le misure di prevenzione e protezione, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008;
- predisporre tutte le misure idonee a garantire le linee strategiche per la gestione unitaria e coordinata della sicurezza e della salute (art. 18, co. I e II, D. Lgs. 81/2008);
- consultare il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50, co. I, lettere b), c) e d) del D. Lgs. 81/2008;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Coincide con la persona in possesso almeno dei requisiti di cui all'art. 32 D. Lgs. n. 81/2008, designata dal Datore di Lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, a dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 33 del D. Lgs. 81/2008. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione garantisce un supporto tecnico "specialistico" nell'attività di:

- verifica della conformità di macchine, impianti e attrezzature utilizzate dai lavoratori alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- informazione e formazione dei lavoratori sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), dei dispositivi di protezione uditivi (DPI-u) e dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria (c.d. DPI salvavita);
- corretta e puntuale applicazione e valutazione dell'efficacia preventiva di tutte le misure di prevenzione e protezione applicate, in stretta collaborazione con i vari capi servizio;
- controllo e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione/protezione di cui al Documento unico di valutazione dei rischi interferenti, redatto con il Datore di Lavoro committente per i lavori affidati in appalto.

Medico Competente

Si intende il medico, designato dal Datore di Lavoro, specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Al Medico competente sono attribuiti i seguenti compiti:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda e delle situazioni di rischio, alla predisposizione ed all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettuare gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 25, co. I, lett. a) del D. Lgs. 81/2008;
- collaborare all'attività di formazione e informazione dei lavoratori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Si intende la persona eletta o designata a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lavoratori

Si intendono tutti coloro che sono titolari di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o che, comunque, svolgono in qualunque forma un'attività lavorativa presso ASM Energia S.p.A.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare per un’effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società e in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- dell’obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle responsabilità ricevute e alle istruzioni operative adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito “DVR”) della Società;
- al Datore di Lavoro o e ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto della legge o delle procure ricevute, delle misure di prevenzione adottate, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 di svolgere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- a tutti i dipendenti:
 - di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali;
 - di contribuire, per quanto di competenza, alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
 - di rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
 - di sottoporsi, secondo le tempistiche previste e le mansioni ricoperte, ai piani di sorveglianza sanitaria;
 - di collaborare, unitamente al Datore di Lavoro, al rispetto della normativa di settore al fine di tutelare e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 - di partecipare alle iniziative aziendali, secondo il calendario prestabilito, in tema di formazione ed informazione circa l’utilizzo di macchinari e il rischio di incidenti.

I Destinatari hanno, inoltre, il diritto di:

- essere informati, formati, consultati e resi partecipi delle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

- ricevere istruzioni adeguate, anche attraverso corsi di formazione dedicati, sulle problematiche relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro in generale, sulla attuazione delle disposizioni interne aziendali e sull'uso di singoli macchinari;
- potersi sottoporre alle visite mediche programmatiche secondo il piano sanitario elaborato.

Ai Terzi Destinatari deve essere resa nota l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico da parte della Società, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

6.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi all'attività sensibile sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

6.2 Standard di controllo specifici

In relazione alle attività “sensibili” individuate si richiede ai Destinatari di applicare gli *standard* di controllo “specifici” di seguito rappresentati:

- contribuire al rispetto della normativa di riferimento ed all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- promuovere una cultura aziendale della sicurezza e tutela del lavoro, anche in relazione al personale di imprese esterne (i.e. appaltatrici e/o società cooperative) operante presso i siti aziendali;
- formalizzare e assicurare la coerenza fra il sistema di responsabilità e procure e le responsabilità assegnate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; inoltre formalizzare un sistema di spesa coerente con le responsabilità assegnate;
- eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- attivarsi direttamente, in caso di evidente emergenza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo, nei limiti delle proprie possibilità e competenze;
- definire le modalità per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali;
- utilizzare secondo le istruzioni, i macchinari e le attrezzature presenti sul luogo di lavoro, nonché i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza e protezione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;

- comunicare formalmente alle controparti, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture, i rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali le stesse sono destinate ad operare;
- verificare il rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro;
- individuare adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
- individuare le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- assicurare l’erogazione di attività di formazione e informazione continua dei dipendenti, in coerenza con gli obblighi legislativi vigenti, tramite effettuazione di corsi in relazione ai rischi generali e specifici presenti sui luoghi di lavoro attraverso la quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla riduzione e gestione dei rischi;
- effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, un’approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere;
- definire ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ASM Energia S.p.A.



PARTE SPECIALE F

Delitti informatici e di trattamento illecito di dati

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1.	FINALITÀ	3
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	5
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	6
5.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	7
5.1	<i>STANDARD DI CONTROLLO GENERALI</i>	<i>7</i>
5.2	<i>I CONTRATTI DI SERVIZIO</i>	<i>7</i>
5.3	<i>STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI</i>	<i>7</i>

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da ASM Energia S.p.A. (di seguito "ASM Energia" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art 24 – bis del Decreto (*Reati informatici e trattamento illecito di dati*) e ritenuti applicabili alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto:

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui si riscontrino ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici qualora le stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico avente efficacia probatoria”.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque fraudolentemente intercetti ovvero impedisca o interrompa comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare l’attività “sensibile” nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 24-bis (*Delitti informatici e di trattamento illecito di dati*) del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società. Tale attività sensibile è indicata in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita, ed è riportata di seguito:

- 1) Gestione ICT:** gestione dei profili utente, del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti, della gestione degli accessi da e verso l'esterno, in relazione a:
- gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
 - gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
 - gestione e protezione della postazione di lavoro;
 - gestione degli accessi da e verso l'esterno;
 - gestione e protezione delle reti;
 - gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
 - sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.);
 - sicurezza logica dei dati.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nella gestione dei processi di Information Technology e tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale siano coinvolti nelle attività sensibili sopraelencate.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, tutti i Destinatari del Modello è richiesto il rispetto di quanto segue:

- il personale può accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
- il personale si astiene dall'installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti o che verranno installati per esigenze aziendali;
- l'utilizzo delle risorse informatiche assegnate, la navigazione in Internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i Sistemi Informatici aziendali deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- il personale si astiene dal divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- il personale si astiene da detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi e si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale non può utilizzare o installare programmi diversi rispetto a quelli autorizzati;
- il personale si astiene dallo sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- il personale si astiene dal danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (e.g., polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo;
- il personale non deve lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi all'attività sensibile sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. (di seguito anche "ASM Vigevano e Lomellina" o la "Capogruppo") per mezzo di un apposito contratto di servizio che regola formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tale contratto prevede l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza del contratto di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 Standard di controllo specifici

Con riferimento alle attività sensibili sopra citate, si richiede ai Destinatari di applicare i principi di controllo di seguito rappresentati:

- definire i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente. L'autenticazione individuale degli utenti avviene tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
- prevedere l'applicazione, sui diversi applicativi aziendali, di regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- prevedere una verifica periodica delle credenziali utente al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;

- definire le modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi;
- prevedere regolamentazione per l'accesso a Internet e implementazione di meccanismi di protezione della rete (blocco dell'accesso a diversi siti, tra cui siti che possano celare attività illegali, al gioco d'azzardo o altri tipi di giochi on-line);
- consentire l'accesso a siti di enti pubblici o privati solo a personale specifico (tramite user-id e password, Token di autenticazione);
- effettuare attività periodiche di verifica degli accessi alle risorse informatiche e identificare le persone eventualmente dotate di accessi particolari (Internet, VPN, Siti esterni privati o pubblici) e credenziali specifiche;
- garantire e implementare adeguati controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;
- prevedere le modalità per l'individuazione, prevenzione e ripristino dati, al fine di garantire adeguati sistemi di protezione da software pericolosi;
- effettuare periodicamente operazioni di back-up delle informazioni;
- implementare meccanismi di monitoraggio del traffico e tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti;
- provvedere all'archiviazione della documentazione riguardante ogni singola attività allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- provvedere alla custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;
- provvedere all'installazione di programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, al fine di contrastare il rischio di intrusione;
- garantire adeguata protezione della rete di trasmissione dati aziendale tramite strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- prevedere che solamente il personale preposto sia autorizzato ad installare software sulle postazioni di lavoro dei dipendenti;
- prevedere procedure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi da parte dei dipendenti;
- prevedere procedure per rilevare periodicamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- consentire l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) solo alle persone che dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ASM Energia S.p.A.



PARTE SPECIALE G

**Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ	3
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001	4
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	7
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	9
5.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	9
5.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	9

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da ASM Energia S.p.A. (di seguito "ASM Energia" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. 25-octies (*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*) del D.Lgs.231/2001, ritenuti applicabili alla Società:

Ricettazione (art. 648 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquisti, riceva od occulti, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. e 648-bis c.p., impieghi in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili" nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies* (*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*) del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società. Tali attività sensibili sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita, e sono di seguito riepilogate:

- 1) Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** attività di selezione e di gestione in generale del processo di *procurement* relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- 2) Gestione delle risorse finanziarie:** attività di gestione e di movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.
- 3) Gestione della contabilità,** con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione, rappresentazione e controllo di tutti i fatti gestionali nelle scritture contabili, nei bilanci e in altra documentazione rappresentativa dell'attività di impresa;
 - redazione di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito/credito;
 - gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
 - processi estimativi e quantificazione delle poste valutative (avviamenti, marchi e brevetti, etc. / fondi rischi e oneri, etc.)
 - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
 - documentazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e dell'ulteriore documentazione relativa all'attività di impresa di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali.
- 4) Gestione dei pagamenti e delle transazioni infragruppo.**
- 5) Gestione delle dichiarazioni fiscali** relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e relativi documenti di supporto (valutazioni, perizie, pareri, etc.), con riferimento sia alle dichiarazioni annuali / periodiche, e delle ulteriori dichiarazioni conseguenti alla messa in liquidazione di una Società, alle dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, alle dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti o altre associazioni non soggetti passivi di imposta, etc.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di

PARTE SPECIALE G
**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI
O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili sopraelencate.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con le disposizioni di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, ai Destinatari è richiesto di:

- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- adottare sistemi informatici, che garantiscano l'identificazione del soggetto che ha disposto l'operazione o che l'ha effettuata, nonché la corretta imputazione autenticata di ogni operazione, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell'operazione;
- assicurare che le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi e che i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- limitare l'utilizzo di pagamenti in contanti ai soli casi espressamente consentiti e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- utilizzare, per la gestione dei flussi in entrata e in uscita esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea;
- controllare che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti e a soggetti pubblicisticamente qualificati in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- conservare la documentazione a supporto degli incassi e dei pagamenti, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza, fisica e logica.

In aggiunta è fatto divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore al limite previsto dalla normativa vigente;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori al limite previsto dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;

PARTE SPECIALE G
**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI
O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti “non cooperativi” secondo le indicazioni di Banca d’Italia;
- effettuare pagamenti/accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle black list dei “tax heaven” e in favore di società off-shore, salvo autorizzazione scritta dalla struttura organizzativa competente;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- rendere dichiarazioni fiscali fraudolente volte ad evadere anche solo in parte il versamento dei tributi, impiegando i proventi dell’evasione per effettuare pagamenti o trasferimenti da un conto corrente all’altro, rendendo difficoltoso individuarne la provenienza delittuosa.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

5.2 *Standard* di controllo specifici

Con riferimento all'attività sensibile “**Gestione dei pagamenti e delle transazioni infragruppo**”:

- la Società ha formalizzato specifici contratti che disciplinano lo scambio di servizi tra le Società del Gruppo; detti contratti indicano espressamente l'oggetto del contratto, l'eventuale costo, se previsto, e le modalità di pagamento;
- eventuali accordi di finanziamento infragruppo sono gestiti attraverso primari istituti bancari, nel rispetto della normativa in vigore e sottoposti alla verifica dei Revisori e ai controlli del Collegio Sindacale.

Per ulteriori presidi si faccia riferimento agli *standard* di controllo individuati con riferimento all'attività di “*gestione delle risorse finanziarie*” nella “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, alla quale si rimanda.

Con riferimento alle attività sensibili di:

- **gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze;**
- **gestione delle risorse finanziarie;**

trovano applicazione gli *standard* di controllo individuati nella “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, alla quale si rimanda.

L'attività sensibile di **gestione della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente**, viene svolta nel rispetto degli *standard* di controllo individuati nella “Parte Speciale B - Reati societari”, alla quale si rimanda.

Da ultimo, con riferimento all'attività sensibile “**Gestione delle dichiarazioni fiscali**”, trovano applicazione gli *standard* di controllo indicati nella “Parte Speciale Q – Reati Tributarî”, alla quale si rimanda.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ASM Energia S.p.A.



PARTE SPECIALE H

Delitti di Criminalità Organizzata

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1.	FINALITÀ	3
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	5
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	7
5.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	8
	5.1 <i>STANDARD</i> DI CONTROLLO GENERALI	8
	5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO.....	8
	5.3 <i>STANDARD</i> DI CONTROLLO SPECIFICI	8

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da ASM Energia S.p.A. (di seguito "ASM Energia" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato previsto dall'*art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata)* introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009 (art. 2, c. 29) ritenuto applicabile alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato si configura nei casi in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività “sensibili” nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-ter (*Delitti di Criminalità Organizzata*) del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società. Tali attività sensibili sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita, e sono di seguito riepilogate:

- 1) **Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per la vendita di gas ed energia**, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti in fase di:
 - identificazione/analisi di opportunità di business;
 - contatti per l'ottenimento / chiarimento delle informazioni connesse con il bando di gara; predisposizione dell'offerta;
 - negoziazione, definizione e stipula del contratto;
 - esecuzione delle attività contrattualmente previste.Nonché attività di gestione della fatturazione attiva e del credito.

- 2) **Gestione delle campagne commerciali**: attività relative alla gestione ed esecuzione delle campagne commerciali rivolte alla clientela diffusa appartenente al mercato dell'energia elettrica e gas.

- 3) **Selezione e gestione delle terze parti indipendenti**: attività relative alla selezione, formazione e gestione di terze parti indipendenti (e.g., procacciatori/consulenti commerciali) coinvolte nei processi di promozione e vendita dei servizi presso i clienti finali di cui ASM Energia si avvale durante lo svolgimento della propria attività aziendale, anche con riferimento alle politiche di *commissioning* e alla determinazione di *fee*, provvigioni e altri premi commerciali.

- 4) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze**: selezione e gestione in generale del processo di procurement relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.

- 5) **Gestione delle risorse finanziarie**: gestione e movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili sopra citate.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Nello specifico, coerentemente con le disposizioni di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è richiesto il rispetto dei seguenti principi:

- obbligo di documentare in maniera adeguata e trasparente ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), garantendo la chiara tracciabilità delle operazioni;
- divieto di riconoscere, in favore di fornitori, appaltatori e consulenti compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- verifica puntuale e tempestiva, attraverso i mezzi disponibili, di requisiti che attestino l'onorabilità e la liceità di condotta di fornitori, appaltatori e consulenti, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
- assunzione tempestiva di provvedimenti adeguati nel caso di segnalazioni circa l'onorabilità di soggetti con i quali la Società interagisce.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. (di seguito anche “ASM Vigevano e Lomellina” o la “Capogruppo”) per mezzo di un apposito contratto di servizio che regola formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tale contratto prevede l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza del contratto di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 Standard di controllo specifici

Le attività sensibili di seguito elencate, i.e.:

- ***negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per la vendita di gas ed energia;***
- ***selezione e gestione delle terze parti indipendenti;***
- ***gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze;***
- ***gestione delle risorse finanziarie;***
- ***gestione delle campagne commerciali;***

vengono svolte nel rispetto degli *standard* di controllo individuati nella “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, alla quale si rimanda.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ASM Energia S.p.A.



PARTE SPECIALE I
Delitti contro l'industria e il commercio

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1.	FINALITÀ	3
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	5
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	6
5.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	7
5.1.	<i>STANDARD DI CONTROLLO GENERALI</i>	<i>7</i>
5.2.	<i>STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....</i>	<i>7</i>

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in ASM Energia S.p.A. (di seguito anche "ASM Energia" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato richiamato dall'art. 25 *bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio)* ritenuto applicabile alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto:

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, la condotta di chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato richiamata dall'art. 25 *bis*.1 del D.Lgs. n. 231/2001 ritenute rilevanti per la Società. Tali attività sensibili sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita, e sono di seguito riepilogate:

1) Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per la vendita di gas ed energia, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti in fase di:

- identificazione/analisi di opportunità di business;
- contatti per l'ottenimento / chiarimento delle informazioni connesse con il bando di gara; predisposizione dell'offerta;
- negoziazione, definizione e stipula del contratto;
- esecuzione delle attività contrattualmente previste.

Nonché attività di gestione della fatturazione attiva e del credito.

2) Gestione delle campagne commerciali: attività relative alla gestione ed esecuzione delle campagne commerciali rivolte alla clientela diffusa appartenente al mercato dell'energia elettrica e gas.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quella sopra individuata, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili sopraelencate.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è richiesto a tutti i Destinatari di fornire informazioni veritiere, precise ed esaurienti circa i servizi offerti, con l'espresso divieto di promuovere e vendere servizi le cui qualità e caratteristiche (intrinseche o estrinseche) siano diverse, anche solo parzialmente, da quelle dichiarate o pattuite.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1. Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2. Standard di controllo specifici

Le attività sensibili di *negoiazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per la vendita di gas ed energia* e di *gestione delle campagne commerciali* vengono svolte nel rispetto degli *standard* di controllo individuati nella “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, alla quale si rimanda.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ASM Energia S.p.A.



PARTE SPECIALE L

Delitti in materia di violazione del Diritto di Autore

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1.	FINALITÀ	3
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	6
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	7
5.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	8
5.1.	<i>STANDARD DI CONTROLLO GENERALI</i>	8
5.2.	<i>STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....</i>	8

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in ASM Energia S.p.A. (di seguito anche "ASM Energia" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 *novies* (*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*) ritenuti applicabili alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto:

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; reati previsti dall'art. 171, comma 1 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a-bis) e comma 3: conformemente all'art.171 comma 1 lett. a-bis) della L. 633/1941 e salvo quanto previsto dall'art. 171 *bis* e dall'art. 171 *ter* della medesima è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Chiunque commetta la violazione di cui sopra è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.

Tale pagamento estingue il reato.

Qualora il suddetto reato sia commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516.

L'accertamento dell'illecito penale verte sulla dimostrazione che l'utente, all'interno della memoria del sistema informatico, disponga di file contenenti musica, film o software protetti dalle norme sulla proprietà intellettuale che sono stati condivisi su reti telematiche utilizzando un apposito programma (*emule, bittorent, kaza* o altro).

La notizia di reato dovrà consistere nella constatazione che l'utente del sistema informatico, corrispondente ad un determinato indirizzo IP, ha condiviso un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

È dunque necessario aver scaricato, mediante un programma di *file-sharing*, quantomeno un file o parte di esso che ne consenta l'identificazione, per accertare se quanto immesso nella rete telematica a disposizione del pubblico sia tutelato dalla legge sul diritto d'autore ovvero si tratti di materiale liberamente circolabile.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (“SIAE”); predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, c. 1, L. 633/1941): chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies L. 633/1941; estrazione o reimpiego di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter L. 633/1941; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, c. 2, L. 633/1941): chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies* L. 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter* L. 633/1941, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Tale disposizione si diversifica dalla successiva *ex art. 171 ter*, in quanto la prima richiede il fine di profitto e la seconda, invece, il fine di lucro e quindi l'una amplia la soglia di punibilità e l'altra la riduce, dovendosi intendere per fine di lucro un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività “sensibili” nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-*novies* (*Delitti in materia di violazione del Diritto di Autore*) del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società. Tali attività sensibili sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita, e sono di seguito riepilogate:

- 1) Gestione delle campagne commerciali:** attività relative alla gestione ed esecuzione delle campagne commerciali rivolte alla clientela diffusa appartenente al mercato dell’energia elettrica e gas.
- 2) Selezione, assunzione e gestione del personale** inclusa la gestione del sistema premiante e la gestione delle attività di formazione.
- 3) Gestione dei software aziendali.**

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili sopraelencate.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- utilizzare, riprodurre o diffondere al pubblico in qualunque forma (anche attraverso siti internet), opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, etc);
- riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- riprodurre CD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1. Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2. Standard di controllo specifici

Con riferimento alle tematiche relative al rispetto del diritto d'autore nell'ambito delle attività sensibili di *selezione, assunzione e gestione del personale* (in particolare durante lo svolgimento *delle attività di formazione*), di *gestione delle campagne commerciali* e di *gestione dei software aziendali*, si richiede ai Destinatari di applicare i principi di controllo di seguito rappresentati:

- regolamentare, nell'ambito dei contratti che regolano i rapporti con soggetti terzi rilevanti, delle responsabilità attinenti l'acquisizione e l'utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore, nonché delle modalità e dei termini per il pagamento dei relativi diritti d'uso;
- identificare le modalità per una corretta gestione delle installazioni, individuando nell'Amministratore di Sistema o altro personale appositamente identificato i soggetti responsabili per l'installazione di applicativi o software per i quali sia stata acquistata apposita licenza d'uso;
- in caso di dubbi circa l'esistenza del diritto di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, ovvero in caso di dubbi in merito alle relative condizioni o termini di sfruttamento, è fatto obbligo, prima di procedere all'utilizzo, di richiedere il supporto le necessarie informazioni alla struttura organizzativa competente.

Si rimanda inoltre alla "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" per ulteriori presidi di controllo relativi alle attività di selezione, assunzione e gestione del personale e gestione delle campagne commerciali ed alla "Parte Speciale F - Reati informatici" per ulteriori presidi attinenti la gestione dell'ambito Information Technology.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ASM Energia S.p.A.



PARTE SPECIALE M

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1.	FINALITÀ	3
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	5
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	6
5.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	7
	5.1 <i>STANDARD</i> DI CONTROLLO GENERALI	7
	5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO.....	7
	5.3 <i>STANDARD</i> DI CONTROLLO SPECIFICI	7

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in ASM Energia S.p.A. (di seguito "ASM Energia" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

La Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto, con l'art. 4, l'art. 25-decies - come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2001, n. 121.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato richiamato all'art. 25-decies (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*) ritenuto applicabile alla Società:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando quest'ultima ha la facoltà di non rispondere.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare la seguente attività “sensibile” nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-*decies* (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*) del D.Lgs. n. 231/2001, ritenuta rilevante per la Società. Tale attività sensibile è indicata in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita, ed è riportata di seguito:

1) Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari: attività inerenti la gestione dei rapporti e delle informazioni riguardanti amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari in atto.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quella sopra elencata, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società;
- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi all'attività sensibile sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti al Gruppo di appartenenza del socio A2A Energia per mezzo di apposito contratto di servizio che regola formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tale contratto prevede l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza del contratto di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 Standard di controllo specifici

L'attività sensibile di "*gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari*" rientra nel più ampio processo di gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, ne consegue, pertanto, che viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali" individuati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

Con specifico riferimento all'attività in oggetto si richiede inoltre ai Destinatari di attenersi ai seguenti principi:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione;
- garantire che la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali, ed in particolare con le autorità giudiziarie di qualsiasi ordine o grado, avvenga da parte dei soggetti responsabili identificati in possesso di una procura conferita dalla Società.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ASM Energia S.p.A.



PARTE SPECIALE N

Reati ambientali

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1.	FINALITÀ	3
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	5
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
5.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	7
5.1	<i>STANDARD</i> DI CONTROLLO GENERALI	7
5.2	<i>I CONTRATTI DI SERVIZIO</i>	7
5.3	<i>STANDARD</i> DI CONTROLLO SPECIFICI.....	7

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da ASM Energia S.p.A. (di seguito anche "ASM Energia" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” (di seguito il “D.Lgs. n. 121/2011”) che ha introdotto l'art. 25-*undecies* nel D.Lgs. n. 231/2001, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati ambientali.

In data 29 maggio 2015 è entrata in vigore la Legge 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente che introduce nel codice penale un autonomo titolo («Titolo VI *bis*») riguardante i delitti contro l'ambiente ed estende il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* (*Reati Ambientali*) ritenuti applicabili alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto:

Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259 D.Lgs. 152/06 e art. 452 quaterdecies c.p.): tali reati si configurano nei casi in cui si riscontri il mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente previsti dallo stesso Decreto.

L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare la seguenti attività “sensibile” nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-*undecies* (*Reati ambientali*) del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società. Tale attività sensibile è indicata in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita, ed è riportata di seguito:

- 1) Gestione delle attività di raccolta, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti**, anche tramite l'affidamento delle attività a società terze, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività di ufficio;
 - batterie;
 - RAEE in senso lato.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nelle attività sensibili inerenti le tematiche ambientali.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, pur avendo l'attività aziendale un basso impatto ambientale, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare gli obblighi previsti dalle norme applicabili in materia di tutela dell'ambiente nonché osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- effettuare la raccolta e il deposito temporaneo dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e speciali in conformità alle normative e alle prassi di buona tecnica e di prevenzione ambientale, classificandoli correttamente e caratterizzandoli nelle categorie e classi di pericolo previste;
- richiedere e preventivamente acquisire tutte le autorizzazioni ambientali prescritte per lo svolgimento della propria attività, laddove applicabile;
- perseguire l'obiettivo di "nessun danno alle persone e all'ambiente";
- segnalare tempestivamente alle strutture individuate a norma di legge e/o internamente eventuali segnali / eventi di rischio / pericolo indipendentemente dalla loro gravità.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza delle autorizzazioni richieste per il loro smaltimento e recupero da parte dei soggetti cui tali attività sono affidate;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi all'attività sensibile sono quelli individuati nella Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

L'attività sensibili identificata nella presente Parte Speciale sono svolta dalle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. (di seguito anche "ASM Vigevano e Lomellina" o la "Capogruppo") per mezzo di un apposito contratto di servizio che regola formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tale contratto prevede l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza del contratto di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 Standard di controllo specifici

Con riferimento alle attività sensibili che vedono coinvolta la Società nella verifica dell'adeguatezza dell'organizzazione rispetto a quanto previsto dalla normativa speciale vigente in materia di reati ambientali, si richiede ai Destinatari di applicare i principi di controllo di seguito rappresentati:

- garantire l'individuazione e verificare la conformità e l'osservanza della normativa di riferimento applicabile in materia ambientale, per gli ambiti di competenza;
- assicurare, anche tramite monitoraggio periodico, il rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali verificando ulteriormente che eventuali fornitori preposti all'attività di trasporto, trattamento, riciclo o smaltimento di rifiuti siano in possesso delle necessarie autorizzazioni e garantendo la tracciabilità dei rifiuti stessi in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa di riferimento;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ASM Energia S.p.A.



PARTE SPECIALE O

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ	3
2. FATTISPECIE DI REATI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001	4
3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	7
5.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI.....	7
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO.....	7
5.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	7

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da ASM Energia S.p.A. (di seguito "ASM Energia" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato previsto all'art. 25-duodecies (*Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*), ritenuto applicabile alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto:

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche introdotte, in particolare, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109): il reato si configura nei casi in cui chiunque, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività “sensibili” nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato richiamata dall’art. 25-*duodecies* (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*) del D.Lgs. n. 231/2001, ritenuta rilevante per la Società. Tali attività sensibili sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita, e sono di seguito riepilogate:

- 1) Selezione, assunzione e gestione del personale** inclusa la gestione del sistema premiante e la gestione delle attività di formazione.
- 2) Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamento di appalti):** attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera (nell’ambito di appalti e subappalti) con riferimento all’osservanza degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igieniche sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza, nonché in tema di intermediazione del lavoro.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nelle attività sensibili sopra richiamate.

In via generale, ai Destinatari è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società è richiesto il rispetto di quanto segue:

- divieto di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso annullato, revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- piena tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con terzi che svolgono attività in appalto per conto della Società;
- divieto di conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che si avvalgano di dipendenti stranieri che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla normativa applicabile per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

In via generale, ai Destinatari è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

La Società considera in ogni caso sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi all'attività sensibile sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. (di seguito anche “ASM Vigevano e Lomellina” o la “Capogruppo”) per mezzo di un apposito contratto di servizio che regola formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tale contratto prevede l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza del contratto di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 Standard di controllo specifici

Con riferimento alle attività connesse alla *selezione, assunzione e gestione del personale dipendente* extra-comunitario, è richiesto il rispetto dei seguenti presidi di controllo:

- verifica che i lavoratori in oggetto siano muniti del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo e del permesso di soggiorno che abilita al lavoro;
- verifica puntuale del rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge, dandone evidenza in un apposito scadenziario formalizzato;
- stipulazione del contratto di lavoro e comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro agli enti pubblici competenti (Centro unico per l'impiego, INAIL e INPS);
- comunicazione agli enti pubblici competenti (e.g. Sportello Unico per l'Immigrazione e Centro per l'impiego) della cessazione del rapporto di lavoro o altre variazioni (i.e. instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, trasferimento di sede);
- corretta archiviazione di tutta la documentazione concernente l'assunzione di cittadini extracomunitari residenti all'estero o soggiornanti in Italia.

In aggiunta, si applicano i presidi di controllo individuati nella “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

Inoltre, le *attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera*, vengono svolte nel rispetto degli *standard* di controllo individuati nella “Parte Speciale D - Delitti contro la personalità individuale”, alla quale si rimanda.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ASM Energia S.p.A.



PARTE SPECIALE P

Corruzione tra privati

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1.	FINALITÀ	3
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	5
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	7
5.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	8
5.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	8
5.2	I CONTRATTI DI SERVIZIO	8
5.3	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	8

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da ASM Energia S.p.A. (di seguito "ASM Energia" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati, rilevanti ai fini della presente parte speciale, richiamati dall'art. 25 *ter* (*Corruzione tra privati*) del D.Lgs. n. 231/2001 ritenuti applicabili alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto:

Corruzione tra privati (art. 2635, 3 comma, c.c.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, anche per interposta persona, offra, prometta o dia denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori (o loro sottoposti) nonché a coloro che nell'ambito organizzativo della società esercitano funzioni direttive diverse da questi soggetti o che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli stessi, affinché compiano o omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.): il reato si configura nei casi in cui chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà e l'offerta o la sollecitazione non siano accettate.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività “sensibili” nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 (*Corruzione tra privati*), ritenute rilevanti per la Società. Tali attività sensibili sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita, e sono di seguito riepilogate:

- 1) Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per la vendita di gas ed energia**, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti in fase di:
 - identificazione/analisi di opportunità di business;
 - contatti per l'ottenimento / chiarimento delle informazioni connesse con il bando di gara;
 - predisposizione dell'offerta; negoziazione, definizione e stipula del contratto;
 - esecuzione delle attività contrattualmente previste.Nonché attività di gestione della fatturazione attiva e del credito.
- 2) Gestione delle campagne commerciali:** attività relative alla gestione ed esecuzione delle campagne commerciali rivolte alla clientela diffusa appartenente al mercato dell'energia elettrica e gas.
- 3) Selezione e gestione delle terze parti indipendenti:** attività relative alla selezione, formazione e gestione di terze parti indipendenti (e.g., procacciatori/consulenti commerciali) coinvolte nei processi di promozione e vendita dei servizi presso i clienti finali di cui ASM Energia si avvale durante lo svolgimento della propria attività aziendale, anche con riferimento alle politiche di commissioning e alla determinazione di fee, provvigioni e altri premi commerciali.
- 4) Gestione delle polizze assicurative e degli indennizzi:** attività di gestione dei rapporti con le Società assicurative dalla fase di stipula / rinnovo di polizze assicurative a quella di gestione dei sinistri attivi e passivi e dei relativi indennizzi.
- 5) Gestione dei rapporti con i media e agenzie di stampa:** rapporti con i Media, giornalisti e agenzie di stampa per divulgare informazioni relative all'andamento societario tramite interviste, dichiarazioni, conferenze stampa, incontri one-to-one, etc.
- 6) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito:** gestione dei rapporti con gli Istituti di credito e finanziari finalizzati alla gestione dei conti correnti (es. apertura, chiusura) e connessi all'implementazione delle strategie di richiesta/reperimento di fonti di finanziamento.
- 7) Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** selezione e gestione in generale del processo di procurement relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.

- 8) Gestione delle risorse finanziarie:** gestione e movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.
- 9) Gestione delle sponsorizzazioni:** attività promozionali/pubblicitarie, di organizzazione/sponsorizzazione di eventi a scopo di promozione dell'immagine della Società.
- 10) Gestione di omaggi, spese di rappresentanza ed erogazioni liberali.**
- 11) Selezione, assunzione e gestione del personale** inclusa la gestione del sistema premiante e la gestione delle attività di formazione.
- 12) Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali:** gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la Società, sia attivi che passivi, nonché della gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni.
- 13) Gestione dei rapporti con la Società di Revisione Legale:** gestione dei rapporti con la Società di Revisione Legale dei Conti con riferimento alle attività di controllo da essa esercitate e alla corretta gestione dei documenti su cui la Società di revisione esercita il controllo, sulla base della normativa vigente.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con controparti di natura privata per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- offrire, promettere, dare, pagare, sollecitare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a qualsivoglia soggetto con funzioni direttive, sia di società o enti privati terzi, sia propri della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a soggetti privati quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare / sollecitare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità da una qualsivoglia controparte,

quando l'intenzione sia di indurre la controparte a compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione non sia accettata.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. (di seguito anche “ASM Vigevano e Lomellina” o la “Capogruppo”) e al Gruppo di appartenenza del socio A2A Energia per mezzo di appositi contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte delle Società affidatarie.

Le attività svolte in forza dei contratti di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 Standard di controllo specifici

In relazione alle aree di rischio relative ai reati di c.d. “corruzione tra privati”, valgono i presidi di controllo già in vigore a tutela dei rapporti con controparti pubbliche, nonché i presidi di controllo di riferimento per gli specifici ambiti individuati.

Con riferimento alle ulteriori attività sensibili che vedano coinvolta la Società in ***rapporti con soggetti di natura privata*** (e.g., Società di Revisione Legale, Società Assicuratrici, media e agenzie di stampa, Istituti di credito) la Società definisce ruoli e responsabilità relativa alla gestione di tali rapporti, con la finalità di assicurarne la correttezza, trasparenza e tracciabilità, in accordo con il principio di segregazione dei compiti.

Infine, le attività sensibili di seguito individuate, i.e.:

- ***negoiazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per la vendita di gas ed energia;***
- ***gestione delle campagne commerciali;***

- *selezione e gestione delle terze parti indipendenti;*
- *gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze;*
- *gestione delle risorse finanziarie;*
- *gestione delle sponsorizzazioni;*
- *gestione di omaggi, spese di rappresentanza ed erogazioni liberali;*
- *selezione, assunzione e gestione del personale;*
- *gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;*

vengono svolte nel rispetto degli *standard* di controllo individuati nella “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, alla quale si rimanda.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ASM Energia S.p.A.



PARTE SPECIALE Q

Reati tributari

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ	3
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001	4
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	7
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	9
5.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	9
5.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	9

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da ASM Energia S.p.A. (di seguito "ASM Energia" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies* (*Reati tributari*) del D.Lgs. 231/2001, ritenuti applicabili alla Società:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2 bis D. Lgs. 74/2000): il reato si configura quando taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, servendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000): il reato si configura, fuori dei casi previsti dall'art. 2, quando taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti tali da indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Inoltre si richiede che l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila e che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, sia superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (per importi uguali o superiori a 100 mila Euro) (art. 8, comma 1 e comma 2 bis D. Lgs. 74/2000): il reato si configura quando taluno, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fattura o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o documenti, per periodo di imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000): salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale reato si realizza quando taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000): il reato si realizza quando taluno, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili" nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*quinqüesdecies* (*Reati tributari*) del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società. Tali attività sensibili sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita, e sono di seguito riepilogate:

1) Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per la vendita di gas ed energia, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti in fase di:

- identificazione/analisi di opportunità di business;
- contatti per l'ottenimento / chiarimento delle informazioni connesse con il bando di gara; predisposizione dell'offerta;
- negoziazione, definizione e stipula del contratto;
- esecuzione delle attività contrattualmente previste.

Nonché attività di gestione della fatturazione attiva e del credito.

2) Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze: attività di selezione e di gestione in generale del processo di procurement relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.

3) Gestione della contabilità, con particolare riferimento alle attività di:

- rilevazione, classificazione, rappresentazione e controllo di tutti i fatti gestionali nelle scritture contabili, nei bilanci e in altra documentazione rappresentativa dell'attività di impresa;
- redazione di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente;
- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito/credito;
- gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
- processi estimativi e quantificazione delle poste valutative (avviamenti, marchi e brevetti, etc. / fondi rischi e oneri, etc.)
- verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
- documentazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e dell'ulteriore documentazione relativa all'attività di impresa di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali.

4) Gestione dei pagamenti e delle transazioni infragruppo.

5) Gestione delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e relativi documenti di supporto (valutazioni, perizie, pareri, etc.), con riferimento sia alle

dichiarazioni annuali / periodiche, e delle ulteriori dichiarazioni conseguenti alla messa in liquidazione di una Società, alle dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, alle dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti o altre associazioni non soggetti passivi di imposta, etc.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili sopraelencate.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In aggiunta, trovano applicazione i principi e le linee guida di seguito richiamati:

- rispetto delle leggi, dei regolamenti e, in generale, di tutte le disposizioni applicabili in materia fiscale;
- sviluppo e promozione di relazioni con le autorità fiscali improntate ai principi di correttezza, onestà e trasparenza reciproca;
- impiego sistematico della diligenza professionale necessaria per giungere a soluzioni ragionevoli ed opportunamente motivate;
- assunzione di tutte le decisioni da parte di persone con adeguata competenza ed esperienza, con archiviazione dell'idonea documentazione di supporto;
- adozione di comportamenti conformi al principio di massima prudenza, con il coinvolgimento, nei casi in cui la normativa tributaria applicabile alla fattispecie non sia chiara ovvero risulti soggetta a plurime interpretazioni, delle Strutture Organizzative competenti e con l'ulteriore ricorso ove ritenuto opportuno, a un'ulteriore valutazione professionale ovvero a forme di dialogo preventivo con l'Amministrazione Finanziaria al fine di addivenire, di comune accordo e ove ragionevolmente possibile per il tramite degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento tributario, all'individuazione del più corretto regime fiscale applicabile;
- impegno costante affinché l'onere fiscale sia correttamente determinato e indicato nelle dichiarazioni fiscali in conformità alle norme vigenti e alle istruzioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria.

In aggiunta, si applicano ai Destinatari del presente Modello coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili citate i seguenti principi comportamentali a presidio dei rischi in oggetto:

- a) il personale a qualsiasi titolo coinvolto nella gestione degli adempimenti fiscali è tenuto a:
 - garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli tra le attività di gestione delle contabilità aziendale e la successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, tra le attività di determinazione delle imposte, effettuazione delle scritture contabili e versamento delle imposte dovute;
 - custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
 - rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni/ certificazioni e il conseguente versamento all'Agenzia delle Entrate.
- b) si applicano inoltre i seguenti divieti nello svolgimento delle attività in oggetto:
 - emettere fatture a controparti senza previa verifica di una conferma circa l'accettazione dell'ordine ovvero della prestazione effettivamente posta in essere;
 - emettere fatture per operazioni ovvero attività non effettuate, ovvero effettuate parzialmente rispetto agli accordi contrattuali stipulati con la controparte;

- effettuare pagamenti a soggetti terzi non compresi nel rapporto contrattuale intercorrente tra la Società e la controparte titolare del contratto;
- emettere pagamenti per fatture inviate alle Società senza previa verifica della presenza del bene servizio reso ovvero dell'effettiva ricezione del bene oggetto della fattura ricevuta;
- registrare a contabilità movimenti bancari, attivi o passivi, che non abbiano una corrispondenza effettiva in documentazione contabile probante l'effettiva ricezione ovvero messa in opera del servizio reso o ricevuto;
- indicare nelle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, avvalendosi a titolo esemplificativo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- omettere di presentare le dichiarazioni previste dalla normativa di riferimento;
- omettere il versamento delle imposte dovute;
- occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi, del volume di affari o di altri elementi economico / patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte;
- porre in essere simulatamente operazioni di alienazione o altri atti fraudolenti su beni propri o altrui beni con la finalità di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva eventualmente attivata dall'Amministrazione Finanziaria.

Da ultimo, trovano applicazione, in relazione ad ognuna delle attività sensibili identificate, i principi comportamentali di riferimento indicati nelle ulteriori Parti Speciali del presente Modello.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

5.2 *Standard* di controllo specifici

Con riferimento alle attività sensibili di:

- *negoiazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per la vendita di gas ed energia,*
- *gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze,*

trovano applicazione gli *standard* di controllo indicati nella “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Con riferimento all'attività sensibile *gestione della contabilità*, trovano applicazione gli *standard* di controllo indicati nella “Parte Speciale B - Reati societari”.

Con riferimento all'attività sensibile *gestione dei pagamenti e delle transazioni infragruppo*, trovano applicazione gli *standard* di controllo indicati nella “Parte Speciale G - Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro”.

Con riferimento all'attività sensibile *gestione delle dichiarazioni fiscali*, trovano applicazione gli *standard* di controllo di seguito rappresentati:

- identificazione di ruoli e responsabilità relativi alla gestione della fiscalità in senso lato;
- interventi periodici di aggiornamento / formazione indirizzati alle Strutture Organizzative che intervengono nel processo di gestione della fiscalità;
- monitoraggio delle scadenze fiscali, in relazione sia all'invio delle dichiarazioni che all'effettuazione dei pagamenti dovuti;
- verifiche a campione sulle scritture contabili rilevanti a fini fiscali, al fine di verificarne la corretta classificazione / trattamento, la coerenza con le indicazioni normative ed i principi contabili di riferimento, nonché la relativa documentazione di supporto;
- previsione di attività di controllo e monitoraggio nell'ambito delle attività di predisposizione, verifica e trasmissione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali (con riferimento sia alle dichiarazioni annuali / periodiche che alle dichiarazioni conseguenti alla messa in liquidazione, alle dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, alle dichiarazioni di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, etc.);
- previsione di attività di controllo e monitoraggio nell'ambito delle attività di liquidazione e versamento delle imposte.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LG. 8 GIUGNO 2001 N. 231

ASM Energia S.p.A.



ALLEGATO 1 ELENCO REATI

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.06.2021)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24):

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dallo Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Frode in agricoltura (art. 2 L. 896/1986).

1.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis):

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza cibernetica (art. 1 comma 11 D.L. 105/2019).

1.3 Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

1.4 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25):

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri (322 bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

1.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

1.6 Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis. 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

1.7 Reati societari (Art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali per le società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

1.8 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1. c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter. c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);

- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
- Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989);
- Pentimento operoso (art. 5 D. Lgs. 625/1979);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv. New York 9/12/1999).

1.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

1.10 Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

1.11 Abusi di mercato (Art. 25-sexies):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).

1.12 Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

1.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

1.14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis Legge 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis Legge 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies Legge 633/1941).

1.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

1.16 Reati ambientali (Art. 25-undecies):

- Inquinamento ambientale (452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (452 octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452 quaterdecies c.p.);

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Reati in materia di tutele di specie animali appartenenti alle specie protette e commercio di piante riprodotte artificialmente (L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6);
- Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (D. Lgs 152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs 152/2006, art. 256);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (D. Lgs 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs 152/2006, art. 258);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (D. Lgs. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993 art. 3).

1.17 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis e comma 5 D. Lgs. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998).

1.18 Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

1.19 Frodi sportive (Art. 25-quaterdecies):

- Frode in competizione sportive (art. 1 Legge 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 401/1989).

1.20 Reati tributari (Art. 25- quinquiesdecies):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D. Lgs. 74/2000);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000).

1.21 Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies):

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis D.P.R. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973);
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.P.R. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973);
- Differenze tra il carico ed il manifesto (art. 302 D.P.R. 43/1973);
- Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti (art. 304 D.P.R. 43/1973);
- Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (art. 305 D.P.R. 43/1973);
- Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306 D.P.R. 43/1973);
- Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 308 D.P.R. 43/1973);
- Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (art. 310 D.P.R. 43/1973);
- Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (art. 311 D.P.R. 43/1973);
- Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (art. 312 D.P.R. 43/1973);
- Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (art. 313 D.P.R. 43/1973);
- Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (art. 316 D.P.R. 43/1973);
- Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (art. 317 D.P.R. 43/1973);
- Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale (art. 318 D.P.R. 43/1973);
- Inosservanza di formalità doganali (art. 319 D.P.R. 43/1973);
- Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza (art. 320 D.P.R. 43/1973);

- Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (art. 321 D.P.R. 43/1973).

1.22 Reati transnazionali (L. 146/2006):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 286/1998);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 309/1990);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 43/1973);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).